



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 50

*N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Programmazione economica, bilancio)

**ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE REFERENTE**

164<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): giovedì 1° novembre 2007

Presidenza del presidente MORANDO

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

**(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010**

– (Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

**(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag.
ADDUCE (Ulivo)	
ALBONETTI (RC-SE)	
ALLEGRI (AN)	
AZZOLLINI (FI)	
* BALDASSARRI (AN)	
BOCCIA ANTONIO (Ulivo)	
CABRAS (Ulivo)	

CICCANTI (UDC)	Pag.
FERRARA (FI)	
GALLI (LNP)	
* GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	
* LEGNINI, (Ulivo) relatore generale sul disegno di legge finanziaria	
* LUSI (Ulivo)	
MANZIONE (Ulivo)	
* MORGANDO (Ulivo)	
POLLEDRI (LNP)	
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com)	
* RUBINATO (Aut)	
* SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA)	
TADDEI (FI)	
* TECCE (RC-SE)	
VEGAS (FI)	
VILLONE (SDSE)	

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

**(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010**

– (Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818 (tabelle 1 e 2) e 1817, sospeso nella seduta antimeridiana.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, preliminarmente desidero fare una precisazione. L'emendamento 70.0.3, a firma del senatore Polledri ed altri, riguarda le concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti. Il parere negativo espresso su questo emendamento era motivato da una duplice preoccupazione: in primo luogo, inserire in finanziaria una norma di questo genere (anche se, per onestà intellettuale, devo riconoscere che ne abbiamo approvate altre ugualmente discutibili) non è aderente al contenuto proprio della manovra. La seconda preoccupazione riguarda i possibili effetti di questa imposizione di contributo sul sistema in rapporto alle tariffe.

Riesaminando più attentamente la questione, esprimo ora un parere favorevole, subordinato alla riduzione del contributo previsto a favore delle Regioni: tale contributo dovrebbe essere fissato nella misura massima dell'1 per cento, dimezzando quindi la percentuale del 2 per cento prevista nel testo originale. In questo modo, le preoccupazioni sugli effetti distorsivi a cui mi riferivo prima certamente risultano attenuate, anche se non eliminate. A questa condizione il parere è favorevole.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo un parere favorevole a condizione che vi sia la riduzione dal 2 all'1 per cento per le considerazioni, con cui concordo, già esposte dal relatore Legnini.

POLLEDRI (*LNP*). Ringraziando il relatore, accetto le correzioni proposte e riformulo il testo nell'emendamento 70.0.3 (testo 2).

TADDEI (FI). Chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 70.0.3 (testo 2).

ADDUCE (Ulivo). Anch'io chiedo di poter aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, dell'articolo 61 e dei relativi emendamenti. Ricordo che è stata completata la votazione fino all'emendamento 61.0.11.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 61.0.12 e 61.0.13).*

Passiamo all'articolo 62 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 62.4 e 62.7 sono stati ritirati e che gli emendamenti 62.6 (limitatamente ai capoversi 3, 4, 5 e 6) e 62.0.3 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 62.1 a 62.0.2).*

Passiamo all'articolo 63 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 63.2 (limitatamente alla lettera a), penultimo e ultimo periodo, e alla lettera c)), 63.0.6, 63.0.14 e 63.0.15 sono inammissibili.

ALBONETTI (RC-SE). Chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 63.0.4 e lo ritiro al fine di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 63.2 (per la parte ritenuta ammissibile) a 63.0.12).*

Passiamo all'articolo 64 e al relativo emendamento.

Ricordo che l'emendamento 64.1 è inammissibile.

RUBINATO (Aut). Ritiro l'emendamento 64.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 65 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che l'emendamento 65.0.5 è inammissibile e che l'emendamento 65.0.4 è stato ritirato.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 65.1 a 65.0.3).*

Passiamo all'articolo 66 e ai relativi emendamenti.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 66.0.1 a 66.0.4).*

Passiamo all'articolo 67 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 67.2, 67.0.1, 67.0.6 e 67.0.7 sono inammissibili.

Ricordo che sull'emendamento 67.1 (testo 2), variato dai proponenti su indicazione del relatore, il Governo e il relatore hanno espresso parere favorevole.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 67.1 (testo 2). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 67.0.2 a 67.0.10).*

Passiamo all'articolo 68 e ai relativi emendamenti. Ricordo che gli emendamenti 68.1, 68.2 (limitatamente all'anno 2010), 68.3 (limitatamente all'anno 2010), 68.5 (limitatamente agli anni 2009 e 2010) e 68.6 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 68.2 (limitatamente per la parte ammissibile) a 68.0.7).*

Passiamo all'articolo 69 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 69.6 (limitatamente all'anno 2007), 69.7 (limitatamente agli ultimi due periodi), 69.0.1 e 69.0.3/3 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 69.1 a 69.6 (per la parte ritenuta ammissibile)).*

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 69.7 per la parte ammissibile, nonché l'emendamento 69.0.2.

PRESIDENTE. Stante il ritiro da parte del relatore dei suddetti emendamenti, risultano decaduti i subemendamenti 69.7/1, 69.7/2 e il subemendamento 69.0.2/1

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 69.8 a 69.0.3 (testo 2)/1. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 69.0.3 (testo 2). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 69.0.4 e 69.0.5).*

Passiamo all'articolo 70 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 70.1, 70.2, 70.8 (limitatamente al 2010) e 70.0.1 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 70.11 e 70.3. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 70.4. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 70.5 a 70.9).*

Passiamo all'emendamento 70.10.

FERRARA (FI). Intervengo per esprimere il mio voto contrario sull'emendamento 70.10. A seguito delle dichiarazioni rese ai telegiornali di questa mattina da alcuni rappresentanti del Governo per la celebrazione della giornata del risparmio, mi apprestavo oggi ad ascoltare considerazioni conseguenti a quelle dichiarazioni, per una stretta corrispondenza tra le parole del Governo e l'azione dello stesso in quest'Aula. Pensavo quindi che il risparmio potesse essere portato compiutamente alla nostra conoscenza in termini di atti e scelte del Governo per un contenimento della spesa nell'ambito degli obiettivi elencati come necessari da tutta la stampa odierna con riferimento a dichiarazioni riconducibili alla persona del Ministro dell'economia.

Quest'ultimo aveva affermato che quest'anno la finanziaria sarebbe stata «leggera». Invece, il gran numero di articoli contenuti nel complesso dispositivo di finanziaria, decreto fiscale e collegato di sessione ci fa capire che neanche nel numero siamo di fronte ad una finanziaria «leggera». Il fatto che si tratti di una finanziaria «pesante» lo si evince non soltanto dal numero di articoli e commi, ma soprattutto per il modo in cui viene percepita dal Paese in termini economici e di clima generale, visto che alleggerisce (ed è l'unico aspetto «leggero» della finanziaria) le tasche degli italiani.

Ci si chiede poi a quali finalità siano destinate queste risorse. Risulta evidente, dai pareri favorevoli espressi dal Governo e dal relatore, che esse vengono in realtà sperperate o utilizzate a fini clientelari, altrimenti non avrebbe alcun significato il permanere di una spesa, a suo tempo predisposta nel 2004 per gli anni 2005, 2006 e 2007, a favore di un istituto di ricerca, di docenza e di scienza (non si capisce bene di cosa si tratti) in una Regione, la Campania, particolarmente bisognosa di una maggiore attenzione alla spesa. Si rileva quindi una necessità finanziaria che per la verità non sembra corroborata dalla firma di un gran numero di senatori presentatori. Non si tratta di un emendamento sostenuto da un convincimento esteso, partecipato a favore di un centro di ricerca particolarmente importante, ma di un centro di ricerca che ha una sua contingenza, una puntualità non soltanto geografica ma addirittura personale.

Pertanto, al contrario della democrazia inglese dove è ben detto che uno più della maggioranza è di troppo, nel nostro Paese uno in più della maggioranza non è mai di troppo rappresentando invece un bene prezioso. Ad un certo momento quindi la cifra di 1,5 milioni di euro non appare più eccessiva, ma anzi contenuta e questo Governo se la può permettere. Del resto, in una logica di sperpero delle risorse, 1,5 milioni di euro non rappresentano una gran cosa e anche il giorno successivo alla giornata del risparmio non è un problema per un Governo continuare a «sopravvivere» –

tenuto conto che domani è il giorno dei morti – spendendo questa cifra. Uno sperpero che si aggiunge ai grandi sperperi fin qui realizzati.

Siamo dunque fortemente contrari all'approvazione di questo emendamento.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 70.10, vorrei ricordare che domani si celebra la giornata dei morti; non vorrei, però, che oggi fosse quella della stupidità.

La Scuola di Ateneo per l'Alta formazione europea «Jean Monnet» è stata istituita presso l'università di Napoli con un finanziamento varato nel 2004 dal Governo di centro-destra. Non ho bisogno di spiegare cosa sia, perché le persone erudite la conoscono, mentre quelle che galleggiano sull'ignoranza probabilmente no.

L'errore commesso, signor Presidente, è che, con una norma contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno, è stato stabilito un definanziamento rispetto a spese diventate correnti, nel quale purtroppo, il mio anzi il nostro Governo ha inserito anche questa Scuola (creata, lo ripeto, con un finanziamento del centro-destra). Nel frattempo, però, si erano avviati i corsi, si erano insediati gli studenti e si era proceduto alle assunzioni. Non a caso, i rappresentanti di questa Scuola – anonima, per alcuni – hanno scritto a tutte le più alte personalità (dal Presidente della Repubblica al Presidente del Senato), ma non c'è alcuna *lobby* né alcun mercato (che qualcuno, abituato a frequentare, intravede dappertutto, perché magari guarda attraverso il buco della serratura). Vi è, però, la necessità di far fronte ad un impegno che – per errore anche del centro-sinistra – si è determinato: quindi, con l'emendamento in esame, si ripristina un finanziamento già esistente, sulla base di un definanziamento erroneo.

Questo, per chi vuole comprendere, ma non abbiamo assolutamente la pretesa che lo comprendano gli stupidi.

POLLEDRI (*LNP*). Si possono dire le cose anche senza esagerare: non sta bene, così!

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Ma sta scherzando!

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, francamente maggioranza e Governo ci hanno abituato, tra ieri e oggi, a sperperi e sperperini di ogni tipo; quindi, uno, quando vede 1,5 milioni di euro, non si preoccupa.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Non facciamo diventare serio lo scherzo!

BALDASSARRI (*AN*). Ciò detto, è esattamente vero che questa maggioranza e questo Governo, l'anno scorso, nella follia di dover tagliare le spese, aumentare le tasse e quant'altro, avevano sottratto anche 1,5 milioni di euro alla suddetta Scuola. Questa, non a caso, era stata istituita durante il passaggio dalla lira all'euro, per cui vi era tutto un ragionamento dietro, ritornando alle tradizioni europeiste e, quindi, al momento dell'euro.

Da questo punto di vista, dunque, ha ragione il collega Manzione; lo inviterei, però, a individuare le aree di stupidità: infatti, se ci si guarda reciprocamente, non so – francamente – da quale parte queste pendano.

ALLEGRINI (AN). E anche le aree di galleggiamento.

MANZIONE (Ulivo). Condivido. Faccio ammenda rispetto a questo dato.

(*Posto ai voti, è approvato l'emendamento 70.10. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 70.0.2. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 70.0.3 (testo 2). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 70.0.4 a 70.0.7.*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli da 71 a 91 e dei relativi emendamenti e subemendamenti, con particolare riferimento a quelli segnalati da parte dei proponenti nel corso della seduta notturna di ieri.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario sul subemendamento 71.9/1, nonché sugli emendamenti 71.10, 71.12, 76.1, 76.5, 79.6, 82.6, 82.8 e 84.2. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, della proposta 91.4.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 71.9, del Governo, mentre sugli articoli 72 e 73 non ho segnalazioni.

Per quanto concerne l'articolo 74, esprimo parere favorevole sul subemendamento 74.3/1 e sugli emendamenti 74.3, del Governo, e 74.0.1, a condizione che la somma indicata al comma 1 venga ridotta da 13 a 6 milioni di euro e che, conseguentemente, la copertura si riformuli con un richiamo alla Tabella A (Ministero dell'economia e delle finanze). Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 75.1, come pure sul l'emendamento 77.0.2 (testo 2).

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo ritira l'emendamento 78.5.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sull'emendamento 79.0.1 (testo 2), che è stato distribuito poco fa, il parere è favorevole, come pure sull'emendamento 82.9 del Governo. Analogamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 82.10, così come sul successivo 82.11.

Per quanto riguarda gli emendamenti 82.13 e 82.14, mi rimetto al Governo.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 84.1, 85.2/1 e 85.2.

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 86.0.1 e 86.5. Per quanto riguarda quest'ultimo, Presidente, il parere favorevole è motivato dal fatto che tra tutte le proposte emendative sul tema della soppressione



del divieto di ricorrere al procedimento arbitrale per le pubbliche amministrazioni e le società pubbliche centrali, esso non incide sulla materia dell'arbitrato ma sulla fase precontenziosa. L'emendamento in titolo infatti si pone l'obiettivo di dare effettività, certezza dei tempi ed obbligo di risposta nella fase conciliativa (il cui espletamento è previsto da una norma già vigente nel codice dei contratti pubblici) disposizione che potrebbe contribuire a deflazionare il contenzioso.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 90.1.

Relativamente agli emendamenti 91.7, 91.8 e 91.11, sul tema della Corte dei conti, si tratta di testi pressoché identici, anche se il 91.7 presenta qualche aggiunta rispetto agli altri due. Prendendo come riferimento il 91.8, il mio parere è favorevole limitatamente ai commi da 1 a 3, diretti a rafforzare l'organizzazione della Corte dei conti con riferimento ai controlli dei conti pubblici. Esprimo invece parere contrario sul comma 4 di tale proposta, che prevede il trasferimento delle risorse finanziarie, attualmente erogate dal Governo alla Corte dei conti, alle due Camere paritariamente, stabilendo in tal modo una dipendenza finanziaria dalle Camere e non più dal Governo. A mio giudizio tale disposizione rappresenta una scelta impegnativa – d'altra parte, in altri Paesi dell'Unione europea vi è una dipendenza della Corte dalle Camere, quindi un regime di maggiore indipendenza dal Governo – che tuttavia non può essere valutata in questa sede in tutti i suoi riflessi. La norma, quindi, ha una sua giustificazione e un suo fondamento; tuttavia credo che proporla in questa fase, senza un approfondimento e un assenso da parte degli organi di vertice di Camera e Senato, sarebbe una scelta troppo impegnativa. Per questa ragione esprimo un parere favorevole sui commi 1, 2 e 3, ma non sul comma 4 dell'emendamento 91.8.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, al comma 2 dell'emendamento 91.8, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, è previsto che un'amministrazione dello Stato che non volesse adeguarsi ai rilievi della Corte è tenuta ad inviare una relazione, oltre che al Presidente della Corte dei conti e al Presidente del Consiglio dei ministri, anche alla Presidenza delle Camere. Francamente non si capisce il senso, il ruolo istituzionale e, nell'architettura istituzionale, il motivo per il quale un'amministrazione inadempiente o, meglio, un'amministrazione che non intende adeguarsi al parere della Corte debba trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica le proprie motivazioni. Questo, secondo me, introduce un pericoloso elemento di confusione nei rapporti tra esecutivo e legislativo, assegnando al potere legislativo una funzione che non dovrebbe avere e passando una patata bollente, non da poco, ai Presidenti delle due Camere. Propongo quindi la cancellazione di questo riferimento, che crea confusione istituzionale.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, comprendo le ragioni esposte dal senatore Boccia, che sono fondate, ma faccio rilevare che il testo dell'emendamento prevede la

mera comunicazione, la cui finalità evidentemente si aggancia al comma 4. Ritengo comunque che lo stralcio delle parole «alla Presidenza delle Camere» possa essere accettato.

PRESIDENTE. È coerente con il suo parere.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. A questo punto non so se è opportuno lasciare «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

PRESIDENTE. Quel riferimento è doveroso, essendo il Governo.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, siamo di fronte al solito tema: quale sia il ruolo della Corte dei conti e se debba esistere in Italia un'autorità di controllo della finanza pubblica, autorità che ovviamente deve essere indipendente dal potere esecutivo e che, quindi, non può non riferire al Parlamento, come in tutti i Paesi civili.

Infatti, potrebbe anche configurarsi la situazione (ad esempio, ritengo potrebbe verificarsi proprio per l'anno in corso) in cui la Corte dei conti debba muovere rilievi anche pesanti sulla stessa gestione del bilancio dello Stato, per il quale è direttamente responsabile il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio. Se la Corte dei conti dipende solo dal Governo, francamente non capisco più quale ruolo abbia.

In realtà, contrariamente a quanto ritiene il collega Boccia, al comma 2 proporrei di lasciare la comunicazione alla Presidenza delle Camere e della Corte dei conti e di sopprimere quella al Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri, come ogni altra pubblica amministrazione, è il soggetto controllato dalla Corte dei conti. È ovvio che il Consiglio dei ministri verrà a conoscenza delle obiezioni mosse dalla Corte, perché si tratta di atti pubblici, ma non mi sembra opportuno sottolineare una dipendenza della Corte dei conti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sopprimendo addirittura la comunicazione alle Camere.

Vorrei capire qual è l'architettura istituzionale della Corte. Se è un organo di controllo, come in tutti i Paesi civili del mondo risponde direttamente al Parlamento. Ne abbiamo già discusso più volte e abbiamo portato l'esempio del *Congressional budget office* americano. Proporre di eliminare il riferimento alle Camere e di lasciare quello al Consiglio dei ministri stravolge l'architettura istituzionale da questo punto di vista. È come sostenere che anche la CONSOB, l'*Antitrust* e le altre *Autority* dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Che senso ha allora avere un'autorità di controllo?

Pertanto, al limite proporrei al relatore di sopprimere dal testo le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri», lasciando «alla Presidenza delle Camere e della Corte dei conti».

PRESIDENTE. Mi sembra vi siano posizioni diverse.

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, a questo punto potremmo eliminare entrambe le indicazioni. La Corte dei conti, infatti, in Italia ha una posizione in parte coincidente e in parte diversa rispetto a quella di altri sistemi. Concordo con la valutazione del relatore ma non ha torto il collega Baldassarri; forse si potrebbe cogliere il senso della sua osservazione eliminando la comunicazione sia all'una, sia all'altra istituzione, lasciando invariati i rimedi consueti, che comunque sono previsti.

Qui è scritto «comunicare a»; raccogliendo il senso, che non è sbagliato, dell'indicazione del collega Baldassarri e riflettendo meglio sul problema di fondo, come giustamente sollecita il senatore Legnini, si potrebbe stabilire di non comunicare affatto, perché il sistema prevede già rimedi diversi.

PRESIDENTE. Quel comma, senza quel riferimento, si svuoterebbe di senso.

VILLONE (*SDSE*). Si può pensare di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Sto tentando di capire se la proposta è di abolizione di tutto il comma 2.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Forse ha ragione il senatore Villone, perché l'amministrazione che non intende adeguarsi deve motivare la decisione presso la Corte dei Conti che ha svolto i rilievi; né alla Camera e al Senato, né, tanto meno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rapporto tra chi non adempie e la Corte è già disciplinato, per cui ci intromettiamo in regole già scritte nella prassi.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Io sopprimerei entrambi i riferimenti.

MORGANDO (*Ulivo*). La comunicazione deve essere resa solo alla Corte dei conti.

BALDASSARRI (*AN*). Personalmente preferirei che rimanesse la comunicazione alle Camere; se si toglie il riferimento alle Camere e alla Presidenza del Consiglio allora è inutile il comma, perché la norma prevede già la comunicazione alla Corte: l'amministrazione che subisce i rilievi, deve motivare il proprio comportamento presso la Corte dei conti. Il comma quindi stabilisce che si debba fare ciò che già attualmente è previsto.

Insisto nel sottolineare l'opportunità della comunicazione alle Camere, al fine di creare quell'architettura istituzionale in cui le *Authority* rispondono al Parlamento; non ha senso lasciare solo la comunicazione alla Presidenza della Corte dei conti: è pleonastico, non occorre stabilirlo con una legge.

CICCANTI (*UDC*). Lo scopo dell'emendamento 91.8, sostanzialmente identico all'emendamento 91.7 da me presentato, è di controllare tutti gli atti emanati dal Governo centrale e dagli enti locali al fine di valutarne la coerenza con gli obiettivi dati dalla Corte dei conti la quale, una volta valutata la congruità tra la finalità degli atti e la gestione amministrativa degli stessi, deve poi riferire a qualcuno. A parer mio essa deve riferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per un evidente potere di autotutela, da una parte, e di revoca o correzione della gestione degli atti emanati, dall'altra. La Corte dei conti non emana sanzioni ma fa solo rilievi orientando l'azione amministrativa degli organi del potere politico.

Occorre considerare però che il Parlamento è anche organo di controllo politico del Governo per cui deve venire a conoscenza dei rilievi avanzati dalla Corte dei conti per sapere se il Governo ha conformato la propria azione amministrativa a detti rilievi e capire eventualmente le ragioni per cui se ne è discostato. Questo è il motivo per cui entrambi, uno in quanto organo di controllo politico, l'altro in quanto organo di gestione, devono essere informati dalla Corte dei conti. Questa è la ragione per cui ritengo debbano essere mantenuti entrambi i riferimenti contenuti nel comma 2 dell'emendamento 91.8, altrimenti non si capirebbe a chi debba riferire la Corte dei conti.

LUSI (*Ulivo*). Innanzi tutto non riesco a trovare il collegamento tra il primo e il secondo periodo dell'emendamento, che mi sembrano totalmente scissi. Forse c'è un collegamento funzionale, ma dall'emendamento non si evince. Il secondo periodo parla dell'integrazione dei collegi di controllo mentre il primo si riferisce al provvedimento reattivo dell'amministrazione non ottemperante a fronte del controllo svolto dalla Corte dei conti.

Il punto è relativamente semplice. Dalla formulazione dell'emendamento, che ha sicuramente una visione positiva, non emerge cosa accada all'amministrazione non ottemperante che ne abbia dato comunicazione con un provvedimento motivato, resistendo di fatto all'attività della Corte.

Poiché esiste già una procedura tipizzata in materia di controllo della Corte dei conti, trovo di difficile interpretazione la finalità del secondo comma. Non vorrei che il provvedimento motivato dell'amministrazione non ottemperante equivalesse ad un «resistere» e quindi ad un andare avanti esattamente sull'azione censurata dalla Corte dei conti. Questo è l'aspetto che non «quadra». Inoltre, non mi è chiaro per quale motivo il provvedimento motivato dall'amministrazione che ritiene di non dover ottemperare debba essere trasmesso alla Presidenza delle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Senz'altro deve essere trasmesso alla Presidenza della Corte dei conti, ma questo può anche avvenire d'ufficio da parte del collegio che indaga sull'amministrazione non ottemperante. Se la finalità fosse quella di investire la massima autorità amministrativa del Paese, vale a dire il Consiglio dei ministri, dell'inottemperanza di una amministrazione locale, qualsiasi essa sia, l'idea potrebbe essere accolta

ma si potrebbe anche procedere *ex officio* attraverso la Corte dei conti che la trasmette, come fa ordinariamente, attraverso la sua relazione al Consiglio dei ministri e al Paese. Mi sembra però che non venga chiarito cosa accada una volta che l'amministrazione non ottemperante dia notizia del provvedimento motivato. Dal testo dell'emendamento, infatti, non si capisce.

In sintesi, ho la sensazione che il primo periodo dell'emendamento in esame resti sospeso e non porti a nulla, a meno che non vi sia un parere contrario del relatore al comma 4, o il comma 2 venga integrato della parte mancante.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, in realtà su questo tema era già intervenuto l'articolo 1, comma 473, della legge finanziaria dello scorso anno. Il comma 473, richiamato al comma 2 dell'emendamento in esame, afferma che la Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di trasmissione degli esiti dei controlli sulla base di priorità, previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi Regolamenti. Quindi, il legislatore dello scorso anno intese introdurre una sorta di dialogo formalizzato tra Commissioni parlamentari e Corte dei conti ai fini del controllo delle entrate, della spesa e così via; il che, a mio modo di vedere, è un principio giusto, anche se in concreto non ancora attuato.

Con il comma 3 dell'emendamento in esame, si aggiunge che nell'effettuare questo scambio tra Commissioni parlamentari e Corte dei conti si deve tener conto del referto eventualmente rimesso da organi collegiali, di controllo e di vigilanza sulle amministrazioni. Quindi, se in ipotesi, la Commissione bilancio del Senato venisse a conoscenza di un verbale di controllo e di vigilanza da parte di un organismo pubblico in sede di controllo, potrebbe segnalare alla Corte dei conti la possibilità di attivare una verifica secondo le proprie prerogative. Se così è, e quindi per legge si è già stabilita questa relazione tra Parlamento e Corte dei conti, a mio modo di vedere il senso del comma 2 è evidente. In esso si prevede che se le amministrazioni soggette a controllo non si adeguano ai rilievi, devono dichiarare esplicitamente il motivo per cui non intendono farlo e quindi trasmettere alla Camera, al Senato e al Presidente del Consiglio la loro decisione, il che completa il procedimento sopra sommariamente descritto. A mio avviso, quindi, lasciare il testo così com'è rappresenta forse la soluzione migliore.

Confermo, pertanto, il parere favorevole sull'emendamento, ad eccezione del comma 4.

L'emendamento 91.0.2 riguarda l'Unioncamere ed il sistema delle Camere di commercio: esso interviene, da un lato, con il contenimento della spesa del sistema delle Camere di commercio, dall'altro, con la rivisitazione di talune norme che le disciplinano. Se il raggiungimento di tale obiettivo non comporta oneri per la finanza pubblica, allora il mio parere è favorevole; se, invece, fosse oneroso – e non si comprende se lo sia – mi rimetterei alle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Infine, signor Presidente, sull'emendamento 91.12 (testo 2), presentato dal senatore Barbato, esprimo parere favorevole.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo, in linea di massima, un parere di conformità alle valutazioni del relatore, ovviamente condizionato anche alle riformulazioni proposte; vorrei però semplicemente fare alcune precisazioni.

A proposito dell'articolo 82, abbiamo detto che gli emendamenti 82.9 e 82.10 sono identici nel contenuto: il mio parere è favorevole, conformemente a quello espresso dal relatore.

Sull'emendamento 82.13 il parere è favorevole, mentre è contrario sull'emendamento 82.14.

Sull'emendamento 91.8, riguardante la Corte dei conti, esprimo parere conforme alla contrarietà manifestata dal relatore relativamente al comma 4 (e quindi sono favorevole ad espungere questo comma). Mi permetto solo di rettificare una sua affermazione: le risorse finanziarie della Corte dei conti non sono assegnate dal Governo, ma sono alimentate dal bilancio dello Stato. In merito alla discussione degli altri aspetti relativi ai restanti commi di tale proposta, ho ascoltato con estrema attenzione i pareri espressi dal relatore, ma, allo stesso tempo, ritengo si tratti di questioni che attengono aspetti ordinamentali, con particolare riferimento ai rapporti tra la magistratura ed il Parlamento, per cui il Governo si atterrà alle decisioni che verranno assunte da questa Commissione.

Esprimo parere conforme a quello favorevole espresso dal relatore relativamente alla proposta emendativa 91.12 (Testo 2).

Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 91.0.2, in alternativa esprimo parere contrario, perché, di fatto, genera oneri con copertura non assentibile. È vero che s'impone una contrazione alle spese della Camera di commercio, ma questa viene compensata meccanicamente attingendo a fondi di altre leggi; con conseguenti problemi generati dal depotenziamento di dette leggi.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Villone ha presentato una nuova versione dell'emendamento 91.2 – che, pertanto assume la denominazione di emendamento 91.2 (testo 2) – che non è stato ancora distribuito. Pertanto, i pareri del relatore e del rappresentante del Governo saranno resi quando tale proposta verrà posta a conoscenza dei membri della Commissione. Dispongo pertanto che il nuovo testo venga votato insieme agli emendamenti accantonati, dal momento che si tratta di questione di particolare delicatezza.

Passiamo all'articolo 71 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che l'emendamento 71.7 è inammissibile.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 71.1 a 71.9/2. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 71.9. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 71.10 e 71.12).*

Passiamo all'articolo 72 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 72.1 e 72.2 sono inammissibili.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 72.0.1).*

Passiamo all'articolo 74 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 74.1, 74.5, 74.6, 74.8 e 74.0.2 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 74.3/1 e 74.3, nel testo modificato. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 74.4 e 74.7. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 74.0.1 (testo 2)).*

Passiamo all'articolo 75 e al relativo emendamento.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 75.1).*

Passiamo all'articolo 76 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che l'emendamento 76.9 è inammissibile.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 76.1 a 76.8)*

Passiamo all'articolo 77 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 77.1, 77.2, 77.5, 77.6, 77.8, 77.10, 77.11, 77.12, 77.15, 77.16, 77.17, 77.20, 77.21, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.26, 77.27, 77.29 e 77.30 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 77.4 a 77.31).*

Passiamo all'emendamento 77.0.2 (testo 2).

VEGAS (FI). Signor Presidente, quello che abbiamo di fronte è un emendamento che modifica il codice di procedura penale e questa è una novità: normalmente la legge finanziaria non contiene norme di questo tipo. In secondo luogo, esso contravviene al principio di unità del bilancio, perché fa transitare direttamente le risorse dalle sanzioni all'aumento delle somme stanziare per il giudice civile e penale. Quindi, francamente, mi pare che non funzioni né sul piano della contabilità né sul piano contenzioso; tra l'altro per queste sanzioni non vi è nemmeno una quantificazione per sapere se l'aumento che viene devoluto ai giudici è congruo rispetto al probabile gettito delle stesse. Normalmente non si fanno coperture con le sanzioni; è una regola di sana prudenza.

In conclusione, l'emendamento nel suo complesso mi sembra francamente inammissibile; ovviamente il nostro sarà un voto contrario.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, preferisco anch'io fare una valutazione in sede di Commissione, senza rinviare all'Aula. Il collega Vegas ha certamente ragione: a questo punto, non vedo perché non si debbano devolvere ai vigili urbani i proventi delle multe oppure alla Guardia forestale le sanzioni corrisposte da chi commette reati. Con questo emendamento si modifica il codice di procedura penale e si introduce un principio in virtù del quale i giudici civili e penali ottengono delle retribuzioni legate agli effetti della loro funzione. Quanto meno, è una previsione poco elegante.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alcune - anche se non tutte - delle osservazioni ora formulate non mi sembrano coerenti con il nuovo testo dell'emendamento 77.0.2 (testo 2), che è stato regolarmente distribuito.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, ho letto attentamente il testo 2 dell'emendamento; tra l'altro, ho proposto anche l'inclusione in esso di un riferimento al processo civile telematico, di cui dirò tra poco. In ogni caso, il nuovo testo dell'emendamento non ne modifica la sostanza: aggiunge soltanto la finalizzazione prioritaria all'innovazione tecnologica telematica nel processo civile.

L'emendamento in esame, inoltre, non modifica il codice penale relativamente agli aspetti penalistici del sistema sanzionatorio, il che avrebbe reso le argomentazioni del senatore Vegas assolutamente inoppugnabili. Il testo, facendo riferimento ad una disposizione contenuta nel codice di procedura penale, stabilisce che, trascorsi (è una sorta di termine di prescrizione o di decadenza) cinque anni dalla sentenza passata in giudicato (quindi a processo finito), se nessuno fa richiesta di rimborso delle somme oggetto di sequestro o di confisca, l'amministrazione giudiziaria lo Stato ha diritto di apprenderle e di destinarle al funzionamento della giustizia civile e penale. Si tratta quindi di una norma prettamente finanziaria, null'altro, che interferisce su un aspetto contenutistico del codice di procedura penale, ma solo relativamente alla prescrizione-decadenza e alla destinazione della somma. Inoltre, relativamente alla supposta violazione della legge di contabilità (poiché si finanzierebbero spese con somme rinvenienti da sanzioni) anche questa obiezione a mio modo di vedere non è fondata: non si finanzia una spesa predeterminata, un'assunzione, una spesa obbligatoria ma investimenti.

PRESIDENTE. Colleghi, propongo temporaneamente l'accantonamento della votazione dell'emendamento 77.0.2 (testo 2) perché ritengo che lo stesso necessiti di un'attenta valutazione. È bene infatti che il testo venga attentamente esaminato perché a mio avviso uno dei problemi posti dal senatore Vegas trova fondamento. Il riferimento all'obiettivo del processo telematico dovrebbe essere più centrale nel testo. Resta da correggere quel «per i giudici» che dà l'idea che siano soldi che vengono inca-



merati dai giudici, cosa che escludo fosse nell'intenzione del proponente. Io specificherei «per l'avvio del processo telematico».

Passiamo all'articolo 78 e ai relativi emendamenti.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 78.1 a 78.4)*

Passiamo all'articolo 79 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 79.2, 79.3 e 79.9 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 79.5 a 79.8).*

Passiamo all'emendamento 79.0.1 (testo 2).

VEGAS (FI). Vorrei chiedere una precisazione in merito al comma 4 di tale emendamento, in cui si stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento sono sospese le azioni intese a ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio. Questo significa che restano gli occupanti senza titolo?

PRESIDENTE. Penso di sì. Credo lei abbia ragione per gli otto mesi previsti dal comma 3.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 79.0.1 (testo 2)).*

Passiamo all'articolo 81 e al relativo emendamento.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 81.1).*

Passiamo all'articolo 82 e ai relativi emendamenti.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 82.5, a 82.8).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.9

VEGAS (FI). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 82.9 perché corregge un errore del testo della finanziaria.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 82.9).*

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 82.10 e 82.11.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 82.13. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 82.14 a 82.0.2).*

Passiamo all'articolo 83 e ai relativi emendamenti.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 83.0.1 a 83.0.3).*

Passiamo all'articolo 84 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che l'emendamento 84.0.1 è inammissibile.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 84.1/1 e 84.1/2).*

Passiamo all'emendamento 84.1.

VEGAS (FI). Signor Presidente, l'emendamento 84.1 ripristina il 5 per mille per il 2008 e assegna una dotazione di 100 milioni di euro. Si tratta chiaramente di una norma scoperta; dato l'andamento presumibile delle scelte sul 5 per mille, 100 milioni è una cifra troppo bassa, tant'è vero che già per il 2007 la cifra è di 400 milioni. La prima questione che intendo sollevare all'attenzione del Governo, quindi, è la seguente: siccome il 5 per mille per il 2007 è cifrato in 400 milioni di euro, cifrare il 5 per mille per il 2008 solo in 100 milioni di euro o comporta la chiusura dell'istituto, oppure rappresenta l'indice di una scopertura di almeno 300 milioni di euro; anzi, dal momento che più passa il tempo, più la gente viene a conoscenza dell'istituto, probabilmente la spesa sarà superiore a 400 milioni di euro.

In secondo luogo, il rappresentante del Governo ha giustamente detto di padroneggiare compiutamente l'andamento dei conti a seguito dell'approvazione degli emendamenti: vorrei sapere con esattezza, utilizzando una copertura di quasi 100 milioni di euro sulla tabella A, quanto residua su quella tabella. Naturalmente il Governo, essendo *dominus* della materia, sarà in grado di fornire il dato che credo sia indispensabile per il prosieguo dei lavori della Commissione, anche per sapere se l'emendamento è coperto o meno.

PRESIDENTE. L'emendamento è certamente coperto.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il 5 per mille, come lei sa, ha inizialmente avuto una buona intenzione, un anno ha rischiato di rimanere vuoto e poi è stato nuovamente pieno. Ha, quindi, avuto un problema di copertura, risolto con decreto-legge per i 150 milioni di euro che mancavano, e successivamente con altri 150 milioni di euro per la cassa 2009. A questo punto occorre rendere stabile il 5 per mille e creare le condizioni perché vi sia una prima posta di bilancio.

Non c'è dubbio che il Governo è impegnato ad integrare la cifra, altrimenti con 100 milioni di euro non sarebbe possibile realizzare tutto il 5 per mille presumibile. Trattandosi, però, di una norma che si riferisce al

2009, abbiamo il tempo per discutere nuovamente l'argomento e completarla.

VEGAS (FI). È un «cip».

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, si tratta, com'è stato detto, di un ripristino del 5 per mille a valere dal 2008. Dal punto di vista della competenza, non vi sarebbero problemi di copertura, trattandosi, per definizione, del 5 per mille del gettito, che quindi è presente, a meno che il Governo - come è avvenuto anche in passato - non destini quelle risorse ad altre finalità (ma dovrebbe essere un atto esplicito del Governo). Diverso è il ragionamento dal punto di vista della cassa, che, evidentemente, è gestita dal Governo.

Siamo di fronte - riprendo quanto affermato dal senatore Vegas - a un dato di fatto: per il 2007, da quanto ci risulta, il 5 per mille ammontava a 400 milioni di euro. Se non sbaglio, a valere dal 2007, i fondi del 5 per mille sono stati cifrati in 400 milioni di euro. Di conseguenza, a meno che non si immaginino crolli di volontà personale di milioni di contribuenti italiani e a meno che si non immaginino crolli di gettito e di PIL, nel 2008, a parità di condizioni, le destinazioni del 5 per mille saranno pari a 400 milioni di euro o forse più. Questo è il dato oggettivo di fronte al quale ci troviamo.

Questo emendamento prevede solo 100 milioni di euro e li ricava dalla tabella A. Vorrei capire meglio quanto è stato detto, cioè che questo emendamento è «ovviamente coperto», perché, nel confronto con i dati oggettivi del 2007 mancherebbero almeno 300 milioni di euro.

PRESIDENTE. Infatti non è autorizzata la spesa per più di 100 milioni di euro. Mi riferisco alla copertura dell'emendamento, non al merito del problema.

BALDASSARRI (AN). Allora bisogna comunicare ai contribuenti italiani che non stanno dando il 5 per mille. Se i contribuenti italiani, attraverso il 5 per mille, indicano allo Stato la volontà di erogare 400, 500 o 600 milioni di euro per determinate finalità e poi con una norma si stabilisce che comunque non ne verranno assegnati più di 100, oggettivamente occorre comunicare tale decisione. L'emendamento prevede che la volontà dei contribuenti italiani subisca una coercizione da parte del Governo; fino a 100 milioni di euro si rispetta la volontà dei contribuenti, oltre quella cifra la volontà dei contribuenti non è rispettata.

Per chiarezza aggiungo che, poiché risulta stravolto il principio del 5 per mille, al quale siamo favorevoli, e viene in un certo senso presa in giro la decisione dei contribuenti, su questo emendamento annuncio un voto contrario a nome del mio Gruppo.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, il 5 per mille è sicuramente un'invenzione del passato Governo, di cui si percepisce l'importanza. Sa-

rebbe opportuno garantire una copertura maggiore. Il nostro non è un voto contrario, ovviamente, alla definizione del 5 per mille, ma è un invito, uno sprone al Governo a fare di meglio nella prossima occasione sul piano della copertura.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 84.1 desidero precisare al senatore Baldassarri che non intendevo sostenere che la sua tesi fosse sbagliata – non è compito mio – ma solo che l'emendamento, in quanto collega un'autorizzazione di 100 milioni di euro ad una corrispondente variazione della tabella A, è affrontato correttamente in termini di copertura. La mia osservazione non riguardava il problema del 5 per mille, che è un'altra questione. Il relatore comunque è favorevole all'emendamento 84.1 del Governo, che metto ai voti.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 84.1. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 84.2 e 84.0.2).*

Passiamo all'articolo 85 e ai relativi emendamenti.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 85.1. Posti separatamente ai voti, sono approvati il subemendamento 85.2/1 e l'emendamento 85.2, nel testo modificato. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 85.3 a 85.0.1).*

Passiamo all'articolo 86 e ai relativi emendamenti.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 86.1, a 86.4. Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 86.5 e 86.0.1 (testo 2). Posto ai voti, è respinto l'emendamento 86.0.2).*

Passiamo all'articolo 87 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 87.0.1, 87.0.2 e 87.0.3 sono inammissibili

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dall'87.1 all'87.0.5.)*

Passiamo all'articolo 89 e ai relativi emendamenti.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dall'89.0.1 all'89.0.3).*

Passiamo all'articolo 90 e ai relativi emendamenti.

FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei un chiarimento sulla copertura prevista per le disposizioni contenute nell'emendamento 90.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di chiarire questo punto.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È un emendamento che non necessita di copertura.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 90.1 (testo 2).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 91 e ai relativi emendamenti. Ricordo che gli emendamenti 91.12 e 91.0.3 sono inammissibili. Propongo di accantonare gli emendamenti 91.1, 91.2 (testo 2) e 91.3. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 91.0.4).*

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 91.4.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 91.5 a 91.7).*

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 91.8

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per far notare che l'emendamento 91.8 è identico all'emendamento 91.11 e dichiarare quindi il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 91.8, limitatamente ai primi tre commi dello stesso.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Vorrei precisare che gli emendamenti sono identici, ma presentano una numerazione errata per mere questioni tecniche.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, in realtà mi pare di aver capito che il relatore ha suggerito di cassare il comma 4 dell'emendamento 91.8.

PRESIDENTE. Certo, ho appena finito di dirlo, senatore Baldassarri.

BALDASSARRI (AN). In questo caso, non sono più di identico tenore gli emendamenti 91.8 e 91.11.

PRESIDENTE. Cercherò di chiarire meglio questo punto: gli emendamenti 91.8 e 91.11 sono identici; il parere del relatore – come succede in molti casi – è favorevole ai primi tre commi di questi due emendamenti ed è contrario al comma 4. Naturalmente, i proponenti degli emendamenti possono decidere di accogliere o meno le osservazioni del relatore; se le accoglieranno, si voteranno gli emendamenti nel nuovo testo, con l'esclusione del comma 4.

BALDASSARRI (AN). Oppure si potrebbe procedere a una votazione per parti separate, signor Presidente: questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Baldassarri, allora voteremo prima i commi da 1 a 3, che hanno visto il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, alla luce di quanto abbiamo discusso in precedenza, vorrei fare una precisazione. Ero contrario a eliminare la relazione della Corte dei conti al Parlamento e avevo sottolineato un potenziale conflitto d'interessi, per quanto riguarda la comunicazione alla Presidenza del Consiglio; non ho niente in contrario se resta l'obbligo di comunicazione a tutte e tre le istituzioni (Presidenza del Consiglio, Parlamento e Presidenza della Corte dei conti), ma vorrei farvi l'esempio di un caso che abbiamo vissuto tutti insieme, recentemente: abbiamo assistito all'audizione del Presidente della Corte dei conti, il quale, riferendosi al provvedimento del Governo volto a ritoccare le aliquote IRES e a modificare la base imponibile, ha riferito alla Commissione, contrariamente a quanto scrive il Governo, che nel 2007 vi sarebbe un maggior gettito di 1,2 miliardi. Questo cosa implica? Laddove la Corte dei conti avanza formalmente un rilievo di questo tipo, il Governo deve adeguarsi e, quindi, modificare la propria stima del gettito per il 2008 per 1,2 miliardi, come indicato dalla Corte dei conti; oppure, può mantenere la sua stima – che definisce a gettito invariato – ma deve motivarla. A chi? Ecco la contraddizione del comma in questione. A questo punto, certamente, deve motivarla alla Presidenza della Corte dei conti e al Parlamento, ma, a quel punto, anche a se stesso: per assurdo, infatti, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve comunicare a se stessa come rispondere ad un rilievo della Corte dei conti. Il Governo centrale è soggetto al controllo della Corte dei conti tanto quanto gli altri enti (territoriali o meno), perché la Corte dei conti esercita un controllo su tutta la pubblica amministrazione, Governo centrale compreso.

Per questo motivo, prima insistevo nel dire che almeno dovremmo eliminare la dicitura della Presidenza del Consiglio dei ministri: non perché, nel caso di Comuni, Province e Regioni, non sia opportuno e necessario che questa ed il Ministero dell'economia vengano a conoscenza di tale tipo di comportamento; insistevo invece perché vi sono casi palesi in cui il soggetto in conflitto di valutazione – non dico d'interessi – con la Corte dei conti può benissimo essere il Governo centrale, com'è avvenuto pochi giorni fa, a seguito dell'audizione.

A questo punto, quando questa norma diventerà legge, il Governo centrale sarà tenuto a rispondere alla Corte dei conti spiegando perché per il 2008 stima un gettito invariato e non prevede un gettito addizionale sull'IRES che la Corte invece stima pari a 1,2 miliardi.

Per questa ragione, preannuncio che esprimerò un voto favorevole sui primi tre commi degli identici emendamenti 9.8 e 9.11.

FERRARA (FI). Signor Presidente, come ricordava il professor Villone poco fa, la storia della Corte dei conti in Italia è abbastanza complessa e diversa rispetto a quelle degli altri Paesi. La sua prima regolamentazione risale al regio decreto n. 1214 del 1934 e, ancora oggi, allo stesso si fa riferimento per la sua organizzazione sostanziale, poi rivisitata nei suoi compiti, che a questo punto sono di controllo successivo (quindi di gestione e non preventivo), secondo le modifiche apportate dalla legislazione dell'inizio dell'ultimo decennio (negli anni 1996 e 1997).

A questo punto, si è sentita una profonda esigenza di trasformazione dell'organizzazione interna dell'Istituto, talché l'attitudine magistrale si è dovuta trasformare da verifica di controllo preventivo a controllo di gestione (quindi, successivo). Questo, per poter coniugare gli obiettivi di amministrazione con i metodi e gli atti predisposti per il raggiungimento degli stessi (pertanto, nella valutazione - colposa o diversa - del loro ottenimento). Di fatto, la Corte dei conti è diventata un organo di altissima e diversificata consulenza per la verifica della gestione amministrativa dello Stato, conservando i compiti di magistratura derivanti dal suddetto regio decreto. Sappiamo bene, però, che i compiti di magistratura persistono con riferimento alla responsabilità, da ricondurre alla capacità patrimoniale, mentre le rilevanze penali, nel momento in cui restano scoperte (secondo quanto precisato dalla stessa legge), vengono trasferite alla magistratura ordinaria, per il giudizio di competenza.

Perché dico questo? La trasformazione viene intuita e predisposta, signor Presidente. Quello che stiamo facendo, ad un dato momento, potrebbe avere una necessità di meditazione, com'era stato sostenuto dal professore Villone e dal collega Boccia. Nel momento in cui questa meditazione non viene introdotta, però, il compito riattribuito all'autogoverno della Corte dei conti, per quanto attiene alle rinnovate prerogative introdotte con il comma 1, se non ricondotto alla relazione con le istituzioni, non ha più significato. La contemporaneità di lettura - e là siamo tutti d'accordo - dei commi 1, 2 e 3 dà la fattispecie specifica e di volontà nell'introduzione.

Il discorso, signor Presidente, non è tanto quello di cui al comma 2, cioè la possibilità di interpello successivo rispetto al giudizio che viene dato dalla Corte dei conti sulla capacità *latu sensu* amministrativa, quanto il fatto che ciò avvenga con un referto coordinato con il sistema di finanza pubblica, che in qualche modo si coordina (lo abbiamo spiegato ieri sera) con i compiti che sono stati introdotti dalla legge per la Ragioneria generale dello Stato. Cosa si è voluto fare, in effetti? Ad un dato momento si è pensato di introdurre un'alta capacità dirigenziale; si è considerata una trasformazione materiale della Costituzione nel senso di una maggiore presidenzialità, con tutte le difficoltà che ne derivano, istituendo contemporaneamente dei compiti di alta consulenza. Trasformando lo Stato, nel senso appunto di una maggiore tendenza al presidenziale, non vi era bisogno di una Corte dei conti che effettuasse un controllo *ex ante* e quindi, nell'intenzione specifica del Governo e del Parlamento di una trasformazione da *ex ante* a *ex post*, si passava da un certo tipo di controllo ad un altro. Per

questi motivi, non sarebbe a mio avviso opportuno rinviare l'introduzione della normativa di cui al comma 4 dell'emendamento. Stiamo procedendo, e non è affatto banale, ad una ripuntualizzazione notevole dei compiti della Corte dei conti. Il professor Villone parlava di ripensamento: se il relatore lo avesse proposto, d'accordo. Poiché però non lo ha proposto, è una scelta che noi facciamo. Il rimandare o meno la scelta rispetto al coordinamento non con gli organi di Governo, ma con gli organi di indirizzo, di vigilanza (che in un sistema presidenziale finiscono con l'essere individuati nel Parlamento), non è di secondaria importanza. Non votando anche il comma 4, la nostra scelta rappresenta una via di mezzo: votandolo, operiamo la trasformazione totale. Se non lo votiamo, tra l'altro, non ci riconnettiamo ideologicamente a tutta quella che è la normativa europea; infatti, nelle relazioni che hanno ricevuto tutti i parlamentari, esso ha un significato speciale.

Il fatto che il Governo si rimetta alla Commissione per la valutazione del comma 4 non mi trova d'accordo, perché rappresenta un punto sostanziale.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ferrara: il Governo ha espresso parere contrario al comma 4. Lo ricordo, solo perché il suo ragionamento sia sviluppato sulla reale posizione del Governo.

FERRARA (FI). La ringrazio, signor Presidente, mi sembrava di aver capito che si rimetteva alla Commissione. Se un'operazione del genere si deve fare, io sono a favore e dichiaro il mio voto favorevole non solo ai primi tre commi ma anche all'ultimo, perché tutto ciò che è ci dato di leggere è tale che la trasformazione della Corte dei conti, così come operata nel 1996 e restituita dalla rilettura complessiva degli organi di Governo nel 1999, viene individuata coerentemente con quello che avviene in Europa, quindi con un sistema di consulenza degli organi non di amministrazione, ma di vigilanza.

Ribadisco, in conclusione, il voto favorevole non solo ai primi tre commi, ma anche al comma 4.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, anche la mia parte politica valuta positivamente l'emendamento 91.8. In questi anni forse c'è stato un atteggiamento non molto chiaro nei confronti della Corte dei conti; a nostro giudizio addirittura il parere preventivo, che abbiamo tolto, non era così male, perché oggi si riscontra spesso un difetto di tutela nei confronti dell'opposizione la quale, volendo segnalare che qualcosa non va, deve ricorrere al TAR. La Corte dei conti, intesa come strumento di controllo della giusta spesa e per evitare eccessi, ci sembra uno strumento da valorizzare. Crediamo che l'emendamento 91.8 vada in questo senso e pertanto su di esso dichiariamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che procederemo ora alla votazione per parti separate dell'emendamento 91.8, identico all'emendamento



91.11. Voteremo innanzi tutto la parte relativa ai primi tre commi, su cui vi è il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo. Successivamente sarà posto in votazione il comma 4, su cui invece è stato espresso parere contrario.

*(Posta ai voti, è approvata la prima parte dell'emendamento 91.8, identico all'emendamento 91.11. Posti separatamente ai voti, sono respinti la seconda parte dell'emendamento 91.8, identico all'emendamento 91.11, e gli emendamenti 91.10, 91.100 e 91.101).*

Passiamo all'emendamento 91.12 (testo 2).

FERRARA (FI). Signor Presidente, lei ricorderà che con il comma 576 della precedente finanziaria era stata introdotta la sterilizzazione degli aumenti che venivano ridotti al 70 per cento. Adesso stiamo ritornando, per i magistrati, a quello che era il livello precedente, vanificando quindi la prospettiva di risparmio che era stata introdotta con quella disposizione. Ritengo che i colleghi possano essere sensibili all'argomento, visto che in questa finanziaria da un lato l'indennità parlamentare è stata ridotta, dall'altro, contestualmente, quella dei magistrati viene adeguata a livelli superiori. Con questo emendamento introduciamo dunque una bellissima contraddizione: riduciamo le indennità parlamentari e aumentiamo quelle dei magistrati.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Si tratta di un elemento accessorio.

Presidente. È il livello di adeguamento, ma il senatore Ferrara ha chiarito che sa di cosa si tratta.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 91.12 (testo 2). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 91.0.2 a 91.0.6. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 91.1 precedentemente accantonato).*

Passiamo all'emendamento 77.0.2 (testo 2).

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, propongo di riformulare la proposta di cui all'emendamento 77.0.2 (testo 3) tentando di raccogliere le sollecitazioni che sono state effettuate in ordine alla destinazione della somma, lasciando esclusivamente la finalizzazione all'avvio e alla diffusione del processo telematico. In tal modo, mentre il primo rilievo mosso dal senatore Vegas a mio modesto parere è infondato, il secondo è superato accogliendo quella sollecitazione.

POLLEDRI (LNP). Faccio rilevare ai colleghi che ieri, in merito ad una modifica al codice civile con una rilevanza economica sugli impianti agricoli che non si potevano utilizzare per gli enti locali o per l'emergenza

si è detto che la materia non poteva essere trattata. Non entro nel merito dell'emendamento in titolo, però la regola di ieri dovrebbe valere anche oggi; pertanto a mio giudizio la trattazione della proposta emendativa al nostro esame dovrebbe essere rimandata per analogia ad altra sede.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore se nel formulare il suo parere favorevole a questo emendamento ha fatto una ricognizione su tutto il capo del codice di procedura penale relativo ai sequestri. Com'è noto, il sequestro è un mezzo di acquisizione della prova secondo il nostro codice.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sono due le tipologie di sequestro.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Mi riferisco al sequestro di cui all'articolo 262 e seguenti del codice di procedura penale, che è quello a cui si riferisce l'emendamento in titolo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. No.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Come no? se vuole lo leggiamo, relatore.

L'articolo 262 del codice di procedura penale è articolato in quattro commi che disciplinano la durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate. Il codice si prolunga ulteriormente dettagliando la procedura per la restituzione delle cose sequestrate e la destinazione delle stesse quando esse non vengano restituite a chi ne abbia diritto, e stabilisce anche procedure ben dettagliate qualora sia incerta la titolarità delle cose e delle somme sequestrate.

L'emendamento in questione aggiungerebbe un comma dopo il comma 3 dell'articolo 262, che stabilisce che non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma di un altro articolo. Il comma 4, a cui il nuovo comma verrebbe anteposto, afferma che dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, cioè esattamente nel caso di specie previsto dall'emendamento, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che ne sia disposta la confisca.

Anzitutto vorrei fare una prima osservazione: la collocazione del comma 3-*bis* è impropria perché prevede una procedura che anticipa un qualcosa che non è ancora disposto dal codice e quindi andrebbe quantomeno ribaltata. L'articolo 263 del codice stesso dispone il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate e l'articolo 264 i provvedimenti in caso di mancata restituzione, che sarebbero l'oggetto, in qualche modo lato, della previsione dell'emendamento alla nostra attenzione. Allora, l'emendamento 77.0.2 (testo 3) introduce un comma 3-*bis* che dispone la devoluzione allo Stato delle somme; non si capisce perché tutto l'articolo parli di cose e non solo di somme e traduce le cose in somme quando

la custodia delle cose sia particolarmente onerosa o ne possa derivare il deterioramento delle cose medesime. Tali somme sono devolute alla cassa per le ammende dopo un anno e un giorno dalla fine dell'impugnabilità della sentenza. Quindi, nella migliore delle ipotesi, al di là della confusione normativa che scaturisce da questo emendamento, non verrà mai a verificarsi la previsione in atto perché la previsione successiva, quella di quanto accade qualora le somme non vengano restituite a chi ha titolo, è precedente ai cinque anni previsti da questo emendamento. Quindi l'approvazione dell'emendamento implica – ecco la ragione per cui ho chiesto al relatore se aveva fatto una ricognizione puntuale – una confusione normativa significativa all'articolo 262 del codice di procedura penale perché anticipa un'evenienza rispetto a quella fondamentale, cioè la restituzione a chi ne ha titolo, e dispone invece che non sia accaduta la restituzione. In secondo luogo, lo stesso provoca una confusione tra le previsioni molto chiare e lineari che il codice già ha e l'eventualità prevista. Inoltre, questa eventualità non avrebbe mai a prodursi perché si produce comunque quella precedente, cioè che ad un anno e a un giorno dalla non impugnabilità della sentenza le somme finiscono nella cassa delle ammende.

Possiamo anche stabilire che per il processo telematico si possano destinare delle somme che possano provenire dai proventi che la giustizia penale e civile produce, ma lasciamo in pace il codice di procedura penale perché provochiamo veramente degli sconquassi procedurali anche su una questione delicata come il sequestro ai fini probatori, che è quello di cui ci stiamo occupando, e che farà insorgere un contenzioso probabilmente inspiegabile in relazione alla durata del sequestro e agli atti successivi a cui l'autorità giudiziaria deve procedere.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, pur non essendo un giurista, condivido il ragionamento del collega Stracquadanio.

Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente, del relatore e del Governo su quanto avvenuto nell'emendamento 77.0.2 alla nostra attenzione. Ci siamo trovati di fronte ad un testo la cui prima versione affermava che la somma stanziata per i giudici civili e penali di circa 200 milioni di euro era aumentata. Successivamente si riscrive un testo 2 che dice che è aumentata ma aggiunge la realizzazione del processo di telematizzazione. C'è poi un testo 3 rispetto al quale le considerazioni del collega Stracquadanio credo pongano un problema serio.

Vorrei poi richiamare un'altra questione, Presidente, e vorrei che il Governo seguisse attentamente il mio ragionamento. Al comma 3 dell'emendamento in titolo si dice che le risorse rinvenienti dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, come modificate dal presente articolo, sono destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico. Ebbene, si tratta di una dicitura talmente generica che va quantomeno specificata in quanto comunque vadano le cose, ammesso che ci siano somme rinvenienti – e il collega Stracquadanio ha dimostrato che scatterebbe dopo un anno e un giorno la diversa destinazione rispetto ai cinque anni previsti – queste avrebbero la caratteristica di *una tantum*, non prevedibili nel

tempo. Occorrerebbe pertanto quantomeno precisare che l'avvio e la diffusione del processo telematico attengono alle spese in conto capitale. Infatti, «avvio e diffusione del processo telematico» potrebbero anche implicare spese di parte corrente permanenti. Si determinerebbe così una situazione totalmente inaccettabile: somme dubbie, che comunque dovessero venirsi a determinare *una tantum*, andrebbero a finanziare un programma di diffusione del processo telematico rispetto al quale non si è neanche precisato che ci si riferisce soltanto alle spese in conto capitale, che, almeno, sarebbero anch'esse *una tantum*. Se avessimo 100 euro in più potrebbe anche essere legittimo prevedere di spenderli per comprare un *personal computer*, ma non potremmo pagarci né personale, né corsi di formazione, né spese correnti e ripetute nel tempo, perché non sapremmo neanche se e quando avremo le relative risorse.

FERRARA (FI). Signor Presidente, il bilancio deve essere trasparente, veritiero, prudente, universale, unitario. Il principio dell'unitarietà prevede che tutto debba stare a bilancio. Cosa discende da questi principi? Vorrei spiegarlo con un esempio ai colleghi più stanchi.

Mettiamoci nei panni del bilanciista al Ministero dell'economia. Il bilanciista, conseguentemente a quanto disposto da questo articolo, apre un capitolo per le entrate, al quale devono afferire eventuali sopravvenienze, la cui entità ancora non conosciamo, perché non sono quantificate. In ogni caso, per eventuali sopravvenienze, si deve aprire un capitolo in cui inserirle, relativo a quella ipotesi di entrate che viene ad essere realizzata con nuova disposizione. Ma c'è qualcosa di più: contemporaneamente all'istituzione di questo capitolo, che non è valutato per la corrispondenza matematica, viene aperto un capitolo sul versante delle uscite, che reca la dizione «Capitolo per l'avvio e la diffusione del processo telematico». Mentre è possibile scrivere un bilancio per entrate eventuali, non è possibile prevedere in bilancio un capitolo per entrate senza che si scriva la cifra. Qual è la cifra che deve essere iscritta per l'avvio e la diffusione del processo telematico? Non può non essere scritta, quindi il bilanciista inserirà una cifra, ma non sappiamo se sia rispondente all'eventualità delle entrate. In questo modo non è rispettata l'unitarietà.

Sarebbe meglio disporre, così com'è possibile per le sopravvenienze attive, tutto ciò che riguarda i commi 1 e 2. A questo punto si può benissimo, nella stessa fase, creare un capitolo valutato per una cifra determinata (2, 3 o 4 milioni di euro), in cui si prevede di disporre tali risorse a valere sul bilancio. Ma c'è un altro problema: non si può trovare la copertura per quelle entrate, perché si deve trovare per le varie tabelle. In questo caso, poi, si individuerrebbe una copertura nonostante, per il principio dell'unitarietà del bilancio, le entrate siano soggette ad essere influenzate dagli andamenti realizzati attraverso l'universalità per le entrate che si realizzano con i commi 1 e 2.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Il comma 9 potrebbe risolvere la questione.

FERRARA (*FI*). Questo, per quanto attiene ai principi della formazione di bilancio, non funziona.

Il senatore D'Ambrosio probabilmente avrebbe potuto fornirci migliori delucidazioni rispetto alle sue intenzioni, ma non è presente; il collega che ha fatto proprio l'emendamento, se intende dare corso alla proposta del senatore D'Ambrosio, dovrebbe ricevere il nostro consiglio di espungere dalla sua proposta il comma 3 e lasciare vigente, al limite, il contenuto dei commi 1 e 2. Può anche essere vero che questi commi presentano contrarietà rispetto alla loro ordinamentalià; al limite, questa tesi, non infondata – mi permetto di contraddire il relatore – potrebbe essere superata dalla conseguenza immediatamente economica (a questo punto, per un'influenza positiva sul bilancio dello Stato) dall'introduzione dei commi 1 e 2. Ma assolutamente non del comma 3, signor Presidente.

LUSI (*Ulivo*). Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento è francamente perfetto. Mi permetto di dire che c'è solo una svista materiale, che suggerisco al relatore di riprendere: invece di apporre l'inserimento previsto dall'emendamento dopo il comma 3 dell'articolo 262 del codice di procedura penale, deve essere apposto un nuovo comma 5 dopo il comma 4. Si tratta, infatti, della fattispecie residuale nel caso in cui, dopo la sentenza, non vi sia, tra chi ha diritto, colui che possa recuperare i beni confiscati, né tanto meno sia stata disposta la restituzione.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, mi complimento con il collega Stracquadanio per la tempestività e la puntualità con cui ha fornito una sua ricostruzione di questa norma e del contesto entro il quale si colloca, ma sono costretto a dire – da un punto di vista, credo, sufficientemente informato – che le conclusioni che il senatore esponeva non sono esatte, per le seguenti ragioni.

L'intero procedimento che il senatore Stracquadanio ha descritto sulla destinazione delle somme sequestrate, sulla rendita, sull'acquisizione alla cassa dell'ammenda, sul deposito all'ufficio del registro, non viene in alcun modo inciso da questa norma. È vero che dopo un anno si versa alla cassa l'ammenda, ma anche dopo il versamento (per la verità in altri casi all'ufficio del registro) non vale nemmeno il diritto del sequestrato a richiedere le somme. Quindi vi è una situazione di sospensione di queste somme, di deposito a tempo indeterminato. È proprio questo il fenomeno che è stato denunciato, anche pubblicamente, cioè il fatto che queste somme rimangano depositate infruttuosamente a volte per dieci anni e anche di più.

L'unica modifica che l'emendamento apporta al codice è la fissazione del termine di cinque anni. Consideriamo che non si tratta di cinque anni dal sequestro; sono cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Quindi possiamo parlare di un termine che a volte, considerata la durata media dei processi in Italia che, com'è noto, è lunghissima, scade anche dopo vent'anni dal sequestro; si tratta, cioè, di un termine lungo, comodo. Se dopo che si viene scagionati in un processo pe-

nale, con formula piena (di questo parliamo, perché se il sequestrato è condannato la somma viene confiscata e il problema non si pone), e per cinque anni non ci si preoccupa di presentare un'istanza per ottenere la restituzione delle somme sequestrate, è giusto, è norma di buonsenso, che lo Stato incameri tali somme, anche per remunerare il servizio di deposito.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Quello è remunerato.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. È certo che parliamo di somme di scarsa entità, perché chi si fosse visto sequestrare una somma di rilevante entità probabilmente non si dimenticherebbe di presentare la domanda entro cinque anni, anzi si precipiterebbe il giorno dopo la sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Tuttavia pare che le giacenze siano consistenti.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sì, però, mi sembra, pur avendo scarsa cognizione di queste vicende, che l'enorme consistenza delle giacenze discenda dal fatto che si sono accumulate nel corso degli anni, per cui questa norma in effetti ha nell'immediato un'efficacia *una tantum*, dopo di che, negli anni futuri, sarà destinata ad avere un'efficacia più attenuata.

In secondo luogo, le somme rilevanti a cui ci si riferisce sono relative a tutti i sequestri, non a quelli che presentano questa caratteristica e per i quali solo opera l'incameramento alla scadenza dei cinque anni. Questo è il quadro. Pertanto, introdurre lo sbarramento non significa privare di efficacia tutto il resto (procedura, termini, modalità), cui correttamente si riferiva il senatore Stracquadanio, che rimane in vigore ma solo entro quel quinquennio.

Mi sembra invece fondato il rilievo avanzato dai senatori Stracquadanio e Lusi circa una migliore collocazione del testo al comma 3, piuttosto che al comma 4. Tuttavia, se anche non procedessimo ad una correzione formale il testo non verrebbe messo in crisi.

PRESIDENTE. Occorre rendere chiara l'espressione «Sono destinate alla mera diffusione...», nel senso di specificare che sono destinate esclusivamente agli investimenti che rendono possibile l'avvio del processo telematico e non debbono riguardare le spese di funzionamento.

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, in contabilità le definizioni sono precise. Bisogna riferirsi al processo telematico in relazione alle spese in conto capitale.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Le risorse in questione sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico.

Vorrei sottolineare che ci stiamo appassionando alla questione terminologica dimenticando che, se funziona, questa misura è in grado di produrre quasi una rivoluzione per il processo civile in Italia. Ho sentito parlare di cifre piuttosto elevate, vicino ai 100 milioni di euro. Se così fosse, e se questi 100 milioni fossero investiti per dotare gli uffici giudiziari italiani di tutti gli strumenti necessari per rafforzare il processo telematico, avremmo posto in essere un'operazione straordinaria.

FERRARA (FI). Sono esterrefatto. Una delle poche cose che abbiamo imparato fin dall'inizio è che occorre quantificare le spese e garantire la copertura. Quante volte abbiamo sentito dire quantificato e coperto? In questo emendamento si parla di 100 milioni di euro, ma questa cifra non è scritta da nessuna parte. Non credo sia giusto non quantificare e quindi non coprire una norma per l'avvio del processo telematico.

PRESIDENTE. Queste risorse sono destinate in quanto esistono, altrimenti non verrebbero destinate a questo scopo.

FERRARA (FI). Mi scusi, signor Presidente, ma è come se ponesimo in essere una tassa di scopo dicendo che con il gettito derivante da questa tassa costruiremo le università italiane. Se così fosse lei non potrebbe dichiarare inammissibile un emendamento con il quale decidessi di introdurre una tassa di scopo, affermando che paga tot chi cammina per Corso Alberto Amedeo, destinando poi i soldi così ricavati alla costruzione delle università in Italia. È la stessa cosa.

Il principio contabile introdotto da questo tipo di ragionamento è lo stesso che state introducendo come possibile con il parere favorevole a questo emendamento. Poiché state dichiarando che in contabilità è possibile fare tutto, non mi vergogno assolutamente di quanto è stato fatto in passato.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, chiedo al relatore di aggiungere dopo la parola «telematico» «nell'ambito degli uffici giudiziari», altrimenti la formulazione generica potrebbe far venir meno l'obiettivo che lui stesso si propone.

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, ho ascoltato le osservazioni e i chiarimenti del relatore, che ringrazio. Mantengo però le mie perplessità su questo procedimento e su tale devoluzione.

Poiché il codice di procedura penale è uno strumento delicatissimo, proporrei al relatore, per ragioni di buona scrittura della norma, che la previsione di devoluzione della somma alle casse dello Stato sia inserita in un articolo aggiuntivo rispetto al procedimento già previsto. In sostanza, escusse tutte queste procedure, dopo cinque anni, accade questo nella sequenza in cui ciò si determina temporalmente; ciò al fine di evitare una collocazione che non dia chiarezza di lettura al complesso delle norme.

Aggiungo infine che il collega d'Ambrosio probabilmente ha collocato la disposizione in quest'ambito per esperienza professionale, perché i suoi atti di competenza si limitavano al processo inquirente mentre molto spesso la restituzione delle somme è opera del giudice dell'esecuzione. È quest'ultimo infatti che restituisce le somme sequestrate a titolo di acquisizione della prova quando vengono rivendicate alla conclusione del procedimento e questo è passato in giudicato.

La collocazione più idonea a mio avviso – e in questo senso inviterei a procedere ad una riformulazione – è prevedere un articolo aggiuntivo al codice di procedura penale. La questione non è poi così complessa dal punto di vista della scrittura.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, questo emendamento più viene modificato e più si complica. Propongo quindi di lasciare il testo inalterato.

PRESIDENTE. Devo ammettere con sincerità che quando lessi l'emendamento la prima volta pensai di dichiararlo inammissibile. Successivamente mi è stato spiegato, e non è detto che ciò giustifichi la mia scelta, che l'ammontare delle cifre in questione sarebbe stato tale da incidere sulla possibilità di investimenti nel processo telematico. A quel punto non me la sono sentita di impedire che vi fosse discussione su una norma che potenzialmente sembra in grado di favorire l'introduzione di una riforma piuttosto significativa. Però, su questo punto, credo che le osservazioni avanzate dal senatore Baldassarri siano corrette.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Quelle osservazioni sì, ma non trovo corretto il richiamo alla collocazione testé effettuato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito pertanto a riformulare ulteriormente la proposta emendativa, nel senso di specificare che le risorse derivanti dalle norme introdotte con l'emendamento sono destinate esclusivamente agli investimenti necessari all'avvio e alla diffusione del processo telematico, nell'ambito degli uffici giudiziari, non alle spese correnti.

Questo non sana l'obiezione di cui ha parlato il senatore Ferrara, a mio giudizio, né quella – su cui mi dichiaro completamente incompetente – di cui ha parlato il senatore Stracquadanio. Dal punto di vista della sostanza, però, non vi è dubbio che ciò esclude un fatto che sarebbe clamoroso, cioè che le risorse rinvenienti da questa norma vengano usate per spese di parte corrente: scritta così, almeno la norma ci fornisce questa garanzia.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Presidente, riformulo la mia proposta nell'emendamento 77.0.2 (testo 3).



PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori obiezioni, così rimane stabilito.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 77.0.2 (testo 3)).*

Colleghi, comunico che i presentatori hanno riformulato l'emendamento 91.2, che così ora prende la denominazione di 91.2 (testo 2).

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, innanzi tutto desidero scusarmi con i colleghi perché la fretta delle condizioni in cui ho dovuto lavorare (senza una segretaria, senza una dattilografa e senza un ufficio) ha determinato alcuni errori materiali nel testo, di cui darò lettura, ma che ovviamente non incidono sul significato normativo. Si tratta di alcune parole mancanti e di errori di formulazione testuale, dovuti al fatto che sono stato qui e non ho potuto nemmeno seguirne l'ultima stesura.

Rispetto all'emendamento, così come presentato, vi sono alcune modifiche, non tutte significative, ma che certamente meritano di essere illustrate ai colleghi. Desidero illustrare ora la riformulazione dell'emendamento, in modo tale che rimangano a verbale le correzioni; successivamente sarà distribuito il testo corretto.

Nel complesso, come si può vedere, si tratta di una norma che guarda essenzialmente a due profili: il limite generale alle retribuzioni e le consulenze nelle amministrazioni pubbliche. Il tetto è rimasto quello indicato: non vi è alcuna modificazione, da questo punto di vista. L'ammontare previsto è rimasto invariato; vi è una limitata ridefinizione dell'ambito di applicazione, perché sono richiamate le società non più partecipate (in base alla considerazione che potrebbe trattarsi di una partecipazione del tutto minoritaria) né collegate, ma quelle controllate. È venuto meno il richiamo agli organi costituzionali (gli eletti), perché sappiamo che questo problema avrà un'altra prospettiva e un altro scenario.

Vi è l'introduzione di un preciso meccanismo di deroga al tetto di cui sopra, quantificato numericamente (con riferimento al primo Presidente della Corte di cassazione), con rispetto ad una cifra precisa, complessiva per le amministrazioni, non a persone, Ministeri e strutture. Si mantiene il principio dell'applicazione immediata, salvo quest'ambito di deroga complessiva, anche ai rapporti in corso.

Si sopprime il comma 466, salvo l'ultimo periodo, della precedente legge finanziaria, che – come i colleghi ricorderanno – fece nascere molte polemiche.

Infine, per quanto riguarda le consulenze, rimane invariata la disciplina prevista dall'emendamento originario, salvo il punto 11, che vede una più precisa formulazione, con un riconoscimento più ampio alle amministrazioni dello Stato, volta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale dell'attività e del patrimonio culturale e storico-artistico e della tutela della salute pubblica e dell'incolumità (anche qui, con la previsione di un meccanismo di deroga rigorosamente definito).

Per il resto, tutto è rimasto uguale: se me lo consente, signor Presidente, desidero leggere le correzioni apportate al testo.

La prima è data dal fatto che nell'emendamento originario il comma 1 viene riportato come sostitutivo del comma 593 della precedente legge

finanziaria (di conseguenza, alla fine della prima frase, si legge «è sostituito dal seguente:»). Invece, il nuovo comma 1 dell'emendamento riformulato è soppressivo («Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso»). Tutto quanto segue nella vecchia formulazione dell'emendamento (da «il trattamento economico onnicomprensivo» in poi), in realtà, costituisce il testo del comma 2 della nuova formulazione.

Quindi, a scalare, slitta di un numero la denominazione degli altri commi: il 2 diventa 3, il 3 diventa 4, il 4 diventa 5, eccetera. Questo comporta il cambiamento di alcuni richiami interni: al comma 3 (che prima era il 2), «Le disposizioni di cui al comma 1» diventano «Le disposizioni di cui al comma 2»; al comma 7 (che prima era il 6), «Le disposizioni dei commi 4 e 5» diventano «Le disposizioni dei commi 5 e 6». Al comma 11 (che prima era il 10), vi è un errore: il richiamo fatto al comma 2 nel precedente comma 10, in realtà dovrebbe essere un richiamo a quello che prima era il comma 9; la nuova formulazione del comma 11 pertanto è la seguente: «Le disposizioni regolamentari di cui al comma 10 sono trasmesse».

Infine, sono saltate alcune parole, che adesso vi leggo, nel comma attualmente riformulato come il 2: a 6 righe dalla fine, prima del punto, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze.» e prima di «Coloro che sono legati», si aggiunge «nel limite massimo del successivo comma 3.», altrimenti – com'è ovvio – la deroga diventa illimitata (perciò si fa un richiamo al tetto).

Al nuovo comma 12 – come mi è stato segnalato anche da un collega di opposizione, che ringrazio, anche se me n'ero già accorto – dopo le parole «paesaggistico-territoriale», al quinto rigo dall'inizio del numero, bisogna inserire le parole «del patrimonio e dell'attività culturali e storico-artistiche».

PRESIDENTE. L'emendamento 91.2 (testo 2) risulta quindi acquisito. Per la verità, le modifiche rispetto al testo originario non sono così pervasive.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Il parere del relatore è favorevole.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

CABRAS (*Ulivo*). Signor Presidente, con il consenso dei proponenti aggio la mia firma all'emendamento 91.2 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, sono francamente esterrefatto da questo emendamento. Non entro nei dettagli, per ragioni di tempo,

ma con esso, in sostanza, si introducono vincoli a cui neanche l'attuale Governo birmano avrebbe pensato, che neanche la NEP di Stalin, che era una cosa ben più seria, aveva introdotto.

ALBONETTI (RC-SE). Infatti era di Lenin.

BALDASSARRI (AN). Abbiate compassione, ho studiato un po' ma non quanto voi. Al di là delle battute, mi lascia esterrefatto che si introducano vincoli di questo tipo, con deroghe *ad personam*. Almeno abbiate il coraggio di dire che valgono per tutti. Lo ripeto, si introducono deroghe *ad personam*, per specifici comparti del vostro Governo. Vorrei fare in merito alcune segnalazioni.

In primo luogo, al punto 1 (almeno, nel testo originale che avevo io), il limite si applica anche «ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate in Borsa»: il «non» è scritto in grassetto.

PRESIDENTE. È la differenza rispetto a prima.

BALDASSARRI (AN). Ho capito. Qui però potete leggere nomi e cognomi. La norma poi fa riferimento ai dirigenti: dirigenti di che cosa?

VILLONE (Ulivo). Della pubblica amministrazione.

BALDASSARRI (AN). In tal caso, bisognerebbe esplicitarlo, in modo che sia chiaro.

VILLONE (Ulivo). Se il collega lo ritiene opportuno, sono d'accordo.

BALDASSARRI (AN). In questo punto si realizza una prima discriminante, perché le società non quotate in Borsa sono in ogni caso società per azioni di diritto privato, mentre quelle quotate in Borsa sono ovviamente a controllo pubblico. Dunque, la forza contrattuale dei dirigenti delle società quotate in Borsa a controllo pubblico nei confronti vostri e del vostro Governo è stata talmente rilevante da aver consentito l'introduzione di questa specificazione.

Seconda considerazione: «In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita». Sugerirei un ulteriore inserimento: nonché a cento frustate in piazza. Qui rasantiamo davvero il più radicale islamismo.

Terzo punto: «Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni». Quali sono le motivate esigenze di carattere eccezionale che consentono una deroga? Totale arbitrarietà.

Chiudo con il punto 11 del testo consegnato: dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma, sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione (qui siamo proprio alle previsioni *ad personam*) per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dell'attività del patrimonio culturale e storico-artistico e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Qualcuno deve spiegarmi la ragione di questa eccezione. Assunto il fatto che io non condivido l'intera impalcatura dell'emendamento, se volete introdurre dei vincoli spiegateci almeno perché l'eccezione si riferisce a queste voci che casualmente corrispondono, in modo abbastanza chiaro e preciso, ad una delega ministeriale. Nell'ambito del comparto sicurezza (forse in questo momento i cittadini italiani le apprezzerebbero di più, laddove fossero mirate) potrebbero esservi delle eccezioni motivate per specifici compiti; ma l'onere della prova non spetta a me. Siete voi della maggioranza che dovete dimostrare il perché di quelle deroghe. Sia chiaro, non ne sto suggerendo altre.

Dichiaro, quindi, per tutte queste ragioni, un voto totalmente contrario e ribadisco l'affermazione con cui ho esordito: siamo veramente esterrefatti per il vincolismo centralistico, leninista (anzi, forse lo stile è quello di Pol Pot; la storia va riletta in mille modi), rigorosissimo che si impone rispetto al quale però si introducono deroghe mirate. Tutto si può sopportare, ma, come usava dire il celebre attore Totò, ogni limite ha la sua pazienza.

VEGAS (FI). Signor Presidente, cinque parole per esprimere la motivazione del voto contrario a questo emendamento: *quos Deus perdere vult dementat prius*.

CICCANTI (UDC). L'UDC dichiara voto contrario a questo nuovo testo dell'emendamento, soprattutto per alcune considerazioni in ordine alla discrezionalità senza criteri, senza indirizzi, senza alcun vincolo, senza alcuna griglia di valutazioni, che è sottesa a questo testo e che il collega Baldassarri ha evidenziato. In effetti, una prescrizione così stringente l'avevamo già conosciuta nella finanziaria 2007. Personalmente, non mi meraviglio per le eccezioni in materia di consulenze o per la trasparenza che viene enunciata sia in via telematica che in ordine alle sanzioni previste. In qualche modo, infatti, si ripropongono prescrizioni già presenti nella finanziaria 2007 le quali, però, non hanno funzionato soprattutto per quanto riguarda la parte delle società private. Si sarebbe dovuto cogliere questa occasione per meglio modulare le disfunzioni registrate. Al contrario, non solo non se ne fa menzione, ma si introducono nuove norme in tema di consulenze che non si capisce bene se si sovrappongono alle previsioni in materia già recate nella finanziaria 2007 oppure se derogano le stesse. Le disposizioni in esame non operano alcun raccordo nor-

mativo con quelle precedenti. Si rischia in tal modo di creare un'enorme confusione tra normativa previgente e nuove disposizioni.

Per quanto riguarda le deroghe, francamente ritengo che il potere politico si arroghi decisioni che non trovano alcuna giustificazione né nelle spiegazioni fornite dal presentatore, né dal relatore né dal Governo. Vi riservate a mio avviso un potere della pubblica amministrazione che non fa onore alla storia e alla tradizione del garantismo che la sinistra ha sempre invocato e rivendicato come merito dei propri valori.

Amici del centro-sinistra, amici della sinistra, avreste dovuto spendere qualche parola in più su una corretta gestione della pubblica amministrazione perché non ci fossero figli e figliastri. Questo è il bipolarismo che abbiamo e quindi a seconda degli amici di chi governa si stabiliscono le regole. Spero che gli italiani debbano sopportare ancora per poco tempo questo bipolarismo.

STRACQUADANIO (*DC-PRI-MPA*). Signor Presidente, esprimo un voto radicalmente contrario al testo al nostro esame per la filosofia che esso esprime. Questa è una cultura per la quale si stabiliscono vincoli di carattere assoluto e si viene meno al principio per cui alcune scelte sono invece in capo alla responsabilità politica di chi le compie, che le deve sostenere e argomentare nelle sedi preposte ai controlli e alle verifiche di carattere politico. Al tempo stesso, nell'aver creato vincoli apparentemente invalicabili, si dà la più totale discrezionalità – si dice – se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. A questo punto, tali disposizioni non valgono nulla salvo il fatto che dicono che chi ha il potere può fare come gli pare e non ne risponde neanche, perché tutelato dal fatto che ha rispettato pienamente la norma. È un modo di intendere l'amministrazione pubblica esattamente all'opposto di quello che le democrazie politiche occidentali fanno, mettendo in capo le responsabilità sulle scelte economiche e sulle scelte delle persone di cui avvalersi per raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione a chi ha la titolarità della responsabilità politica. È una filosofia da respingere innanzi tutto da parte di coloro che di recente hanno costituito un nuovo partito e lo hanno chiamato democratico e si richiamerebbero alla dialettica del mondo occidentale, quando invece sposano la filosofia che l'oriente europeo almeno ha abbandonato e che si mantiene forse solo in Cina.

MORGANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, l'emendamento in titolo ha assunto un significato e un'interpretazione di dimensioni tali che francamente all'inizio non mi aspettavo, e non perché non lo consideri importante, ben inteso.

In primo luogo, a mio avviso tale riformulazione è una riscrittura che migliora e rende più evidente e trasparente un testo che era contenuto nella legge finanziaria, quindi nella logica e nell'impostazione che erano già state date dal Governo con l'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei ministri. In secondo luogo, lo scopo di questa norma è esat-

tamente quello di impedire quella discrezionalità denunciata da molti colleghi dell'opposizione e di ricondurre all'interno della pubblica amministrazione un fenomeno che negli ultimi anni - in particolare mi permetto di dire a partire dal precedente Governo - è stato dilagante, ovvero quello di introdurre all'interno della pubblica amministrazione soggetti esterni senza alcun controllo anche sul piano delle situazioni retributive.

L'emendamento si inserisce nel sistema di riduzione della spesa pubblica, che sta al centro di questa legge finanziaria; a mio avviso esso introduce elementi di razionalizzazione e di moralizzazione, senza rinunciare ad individuare naturalmente - da qui il senso delle deroghe - posizioni di altissima responsabilità e competenza che è giusto vengano caratterizzate diversamente dalla norma. Ritengo si tratti di una misura molto importante ma non epocale, com'è stata individuata dai colleghi dell'opposizione. Preannuncio pertanto il nostro voto favorevole.

GALLI (*LNP*). In merito all'altissima professionalità dateci qualche dimostrazione.

MORGANDO (*Ulivo*). Magari dovevate darcela voi prima.

GALLI (*LNP*). Forse si riferisce ai consulenti di Bassolino oppure agli esperti per l'emergenza rifiuti in Campania, tipo i 34 telefonisti che ricevono in tutto cinque telefonate al giorno.

Signor Presidente, il mio Gruppo è assolutamente contrario a questo testo, così come è scritto, per le ragioni che anche i colleghi hanno già sottolineato. Infatti, pur sforzandoci di capire la *ratio* che sottende a questo provvedimento, non comprendiamo comunque perché valga solo per alcuni. Le misure o si applicano oppure no. Il nostro sarà ad ogni modo un voto di astensione per non sembrare contrari strumentalmente alla riduzione dei costi della politica. Noi miriamo ad una riduzione non tanto dei costi della politica, quanto di quelli dell'amministrazione della cosa pubblica ma in modo un po' diverso da questi interventi estemporanei che alla maniera sovietica regolamentano il massimo, il minimo, la media senza entrare nel cuore della questione. Si possono anche prevedere 1.000 euro a testa per i dipendenti pubblici ma se poi si hanno 30 milioni di dipendenti non si risolve la questione.

In Russia non c'era disoccupazione perché il lavoro che in occidente faceva una persona la facevano in sei e si poteva affermare che tutti lavoravano; tuttavia lo stipendio era uguale ma diviso per sei. Pare che gli anni però siano passati inutilmente per molte persone, anche presenti in quest'Aula. Non possiamo assolutamente condividere questo tipo di impostazione; d'altra parte ritengo non si possa con un emendamento affrontare il tema dei costi della politica o dell'amministrazione; si tratta di questioni che andrebbero affrontate in maniera radicalmente diversa.

Vorrei sottolineare il fatto estremamente pittoresco che questi rigurghi di risparmio provengano da una maggioranza che ha stabilito un *record* di Ministri, Sottosegretari e posizioni governative, che certo per

quanto riguarda le consulenze e il resto non mi pare seconda a nessuno nella storia della Repubblica, e che fa uscite veramente incredibili, come quelle delle ultime settimane, poi cadute sotto silenzio: mi riferisco a quando, non toccando la fascia alta degli stipendi pubblici, ci si è scagliati - e qualcuno si scaglia ancora - contro la periferia dell'amministrazione; mi riferisco a coloro che hanno detto che, per risolvere il problema della finanza pubblica, si deve ridurre il numero dei consiglieri comunali. Forse a questa gente sfugge che un consigliere comunale prende in un anno quanto un dipendente del ministero costa per un quarto d'ora di lavoro. Si confonde la democrazia diretta e diffusa con i costi della democrazia, che sono una cosa diversa.

A me personalmente non dà fastidio se tanta gente partecipa alla vita pubblica, anzi. Il fatto che siano in tanti o in pochi non è assolutamente correlabile in maniera diretta al costo. Infatti, se sono in tanti che lavorano e comunque percepiscono poco, c'è tanta democrazia e poco costo; se partecipano in pochi e sono strapagati c'è tanto costo e poca democrazia. Mi pare che sia un ragionamento talmente elementare che mi sfugge come ogni volta si cerchi di passare per la tangente e *by-passare* allegramente i veri costi della politica.

Siamo ovviamente contrari a questo modo di affrontare i problemi e ci piacerebbe comprendere qual è la linea strategica che si intende seguire. Posso capire che in fase finale di finanziaria ognuno deve ottenere qualcosa, perché ogni voto ha il suo peso specifico; questo non mi scandalizza, ma al di là di questi interventi di dettaglio, accettabili, ci piacerebbe individuare la linea strategica. Qual è il vostro pensiero su come affrontare questo problema?

Si parla della riduzione del numero dei parlamentari. Avevamo fatto una legge che conteneva questa previsione, l'avete fatta bocciare dal Paese e ora la riportate nelle varie Commissioni. Volete ridurre i consiglieri comunali di periferia; va bene, ma perché non andiamo a vedere quanto costano alcune posizioni pubbliche, assolutamente non correlate all'oggettivo contenuto del lavoro? Ne abbiamo avuti noi e ne avete voi; faccio un discorso sopra le parti: qualcuno infatti mi deve spiegare la *ratio* in base alla quale l'amministratore di turno, che sia dell'Alitalia o delle Ferrovie dello Stato, lavora per un anno, imparando al massimo dov'è l'interruttore della luce e dov'è il servizio del suo ufficio, e poi torna a casa con 3 o 4 milioni di euro di liquidazione. Cosa ha fatto questa persona per meritarsi lo stipendio?

Parliamo in casa nostra, senza riferimenti personali con nessuno, perché anche io, se mi regalassero i soldi, non direi di no (non faccio certo quello che scaglia la prima pietra), ma ragioniamo anche in merito al posto in cui siamo: si può avere un costo per dipendente del Senato di 230.000 euro all'anno? Signori, sono tanti 230.000 euro all'anno. Forse qui si perde un po' il lume della ragione. Fuori un direttore di banca di filiale di paese costa un quarto di questi soldi. Forse sono questi i nodi su cui bisognerebbe cominciare a ragionare.

Dello stipendio dei senatori non parliamo neanche, però non è certo quello il problema. Sono forse queste le cose su cui si dovrebbe ragionare e rispetto alle quali – ripeto – non vedo la linea strategica. Anzi, se devo andare a vedere non la linea strategica, ma i fatti concreti compiuti, noto esattamente una situazione contraria e opposta: ad esempio, il mezzo milione di dipendenti pubblici a tempo parziale fatti diventare stabili dall'inizio dell'anno con la finanziaria o le 70.000 unità di personale della scuola assunte qualche mese fa. Qualcuno deve spiegare queste cose, non è che si risolve il precariato assumendo tutti, soprattutto quelli mantenuti dagli altri.

Forse bisognerebbe introdurre un po' di professionalità nell'amministrazione pubblica e magari cominciare a ragionare in maniera più industriale, dando per scontato che l'amministrazione pubblica deve fare altri tipi di servizi. In tutte le aziende quando c'è qualche problema non si interviene partendo dal punto in cui si è in quel momento, ma si pone in essere lo ZBB, lo *zero base budget*, cioè si ragiona ripartendo da zero, a mente lucida: cosa serve, quanti ne servono e quanto devono costare. Ad esempio, se c'è un posto da computerista che i vecchi dipendenti non sanno ricoprire, certamente non assumo 100.000 nuovi dipendenti! Magari si riadattano gli anziani. Voi avete previsto addirittura l'ipotesi di prepensionare tre statali per assumerne uno, per ridurre il costo dell'amministrazione, spostando la voce «stipendio» alla voce «pensioni». Signori, avete molte persone intelligenti e sicuramente di cultura economica al vostro interno: questo, oltre a non essere un modo serio di procedere, è un modo, per chi segue la politica, che vi ridicolizza.

Noi non condividiamo minimamente il testo; ci asteniamo per le ragioni che ho detto prima, per non apparire strumentalmente contrari alla riduzione dei costi della politica, ma – ripeto – nei prossimi mesi, pochi o tanti che vi restano, vorrei veramente intravedere, da cittadino, la linea strategica per quanto riguarda la riduzione dei costi della politica e soprattutto dell'amministrazione pubblica.

BALDASSARRI (AN). Chiediamo la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 91.2 (testo 2 corretto). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 91.0.4, 91.3 e 91.1).

PRESIDENTE. Passiamo alle restanti proposte emendative.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 92.10 (testo 2) e 93.13. Sull'emendamento 93.2 il parere è contrario.

Sull'emendamento 93.12 esprimo parere contrario, nonostante la particolare sollecitazione, comunque degna di considerazione, del senatore



Castelli, alla quale non ritengo però di poter aderire perché va ad incidere sul numero e sull'entità delle assunzioni previste.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 93.15 e 93.22, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 93.31 a condizione che l'autorizzazione di spesa indicata sia di 500.000 euro e non di 1.000.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 93.32 (testo 2) mentre sull'emendamento 94.6 esprimo parere contrario. Propongo invece ai presentatori dell'emendamento 93.33 di ritirarlo, stante l'accantonamento di un subemendamento di contenuto analogo che intendo accogliere.

Ritiro gli emendamenti 94.0.1, 95.0.1 e 95.0.2

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sull'emendamento 92.10 (testo 2) esprimo parere conforme al relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 92.2.

Esaminato con attenzione l'emendamento 93.12, a firma del senatore Castelli, la contrarietà del Governo dipende dal fatto che la dislocazione delle Forze di polizia spetta al Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, come previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121. L'emendamento pertanto non può essere accolto in quanto pone in essere una violazione di norma non ordinamentale in un settore di particolare delicatezza.

Esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti 93.13 e 93.15. Sull'emendamento 93.31 il parere è favorevole sul testo riformulato secondo l'indicazione del relatore, vale a dire limitando l'autorizzazione di spesa in esso contemplata a 500.000 euro e anteponendo alle parole «22 unità» le parole «fino ad un massimo di».

Il parere sull'emendamento 93.32 (testo 2) necessita di una breve argomentazione per giustificare l'espunzione della copertura. L'ipotesi normativa infatti non comporta maggiori oneri per due motivi fondamentali. Il primo è che attualmente, con le nuove regole del patto di stabilità, non vi sono limiti formali alle assunzioni ma esiste una norma programmatica che mira a contenerle. In secondo luogo, con la riformulazione vi è un esplicito riferimento al fatto che devono essere rispettati i vincoli fissati dal Patto di stabilità che determinano la posizione finanziaria netta del complesso degli enti nei confronti della pubblica amministrazione e, rispetto all'assetto attuale, che di base prevederebbe già la possibilità di assumere, si prevede un formale divieto ad assumere nel caso in cui non siano rispettate le condizioni aggiuntive.

Sembra pertanto una norma che agevola addirittura il contenimento della spesa e quindi non è assolutamente necessario il riferimento alla copertura. Il parere pertanto è favorevole una volta soppressa la norma di copertura recata nell'emendamento.

Esprimo invece parere contrario, in conformità al relatore, sull'emendamento 94.6.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 92 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 92.4, 92.9, 92.10, 92.15, 92.18 e 92.0.2 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 92.1.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, la riformulazione dell'articolo 92, proposta con questo emendamento, a nostro giudizio prevede una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche, in particolare nel rispetto dell'autonomia delle amministrazioni locali, ma sempre nell'ottica di un principio di responsabilità. Essa ci pare più articolata, poiché prevede sanzioni ben precise – considerando l'articolo che abbiamo testé votato, sui costi della politica – nel senso che gli amministratori ne rispondono personalmente. Questa riformulazione dell'articolo 92, fatta insieme agli enti locali del Nord, ci sembra più federalista e flessibile.

Ricordo che abbiamo votato l'emendamento 91.3 (affinché ne rimanga traccia negli atti), che riprendeva alcuni punti toccati dal collega Villone, come il tetto stipendiale per i dipendenti della pubblica amministrazione (in modo tale che non superi il trattamento netto spettante ai parlamentari), con l'eventuale pubblicazione sul *web* dei compensi percepiti, e le sanzioni, nel caso in cui questo tetto da parte dell'amministrazione non venga rispettato.

Avremmo potuto anche riflettere meglio, ma purtroppo mi sembra che la maggioranza attualmente in carica non voglia condividere questa battaglia (che, ovviamente, è tardiva e condotta sull'onda di un certo «grillismo», ma non introiettata nel proprio DNA).

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, mi consenta di dichiarare che i colleghi della Lega, su alcuni punti, avevano effettivamente messo in campo proposte non lontane da quelle che la maggioranza ha approvato. Voglio darne atto affinché rimanga a verbale.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 92.1 a 92.8 e i subemendamenti da 92.10 (testo 2)/1 a 92.10 (testo 2)/8).*

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 92.10 (testo 2).

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, vorrei dichiarare la mia contrarietà in merito all'emendamento 92.10 (testo 2). Atteso e, tra le altre cose, confortato dalla relazione tecnica predisposta dal Governo, contrariamente a quanto ho osservato ieri, il testo presenta la prescritta bollinatura da parte della Ragioniere generale dello Stato.

PRESIDENTE. Tutti ce l'hanno, meno quello di cui abbiamo discusso.

FERRARA (*FI*). Nella suddetta relazione, si rileva che l'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 417 dell'articolo 1 delle finan-

ziaria dello scorso anno non appare coerente con l'obiettivo generale dell'iniziativa, intesa a fornire un segnale di progressiva stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti. Non solo: visto che l'assunzione di personale determinerebbe la necessità di una copertura a carattere permanente, questa invece è fatta sulla Tabella (e questo non consente tale tipo di copertura, se non per un triennio).

Quindi, vi sono due tipi di contrarietà: la copertura fatta in Tabella nonostante il suo carattere permanente e l'incongruità (o la difficile determinazione della congruità) rispetto ad una progressiva stabilizzazione del personale precario, il cui quantitativo e la cui entità non è possibile rilevare (perché non risulta dalla relazione). Questa, così redatta, come abbiamo avuto modo altrimenti di contestare, non compie una valutazione (tramite quel metodo semplicissimo dato dal numero degli assunti, dell'onere, della moltiplicazione e del totale del costo), ma svolge un ragionamento sulla base di effetti finanziari da compensare, determinati su valutazioni numeriche indotte dalla proposta emendativa. Non è dato, quindi, rilevare se la valutazione viene operata sulla base di una consistenza verificata o semplicemente per mezzo delle osservazioni di cui sopra, rispetto ai sistemi di copertura contabile, sulla congruità di quanto valutato nella proposta stessa.

Per questi tre motivi (caratteristica della copertura, impossibilità di valutarne la congruità e incoerenza dell'obiettivo generale), confortati dalle ragioni su esposte, ci dichiariamo contrari all'emendamento in esame.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 92.10 (testo 2). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 92.11 a 92.21, 92.0.1).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 93 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 93.38, 93.13/1, 93.13/4, 93.23, 93.25, 93.36, 93.37, 93.40, 93.0.7, 93.0.10 e 93.0.11 sono inammissibili.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 93.2 a 93.10).*

Passiamo all'emendamento 93.11.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 93.11. Ringrazio il relatore ed il Governo, che hanno approfondito la questione.

L'articolo 93 riguarda la spesa per la sicurezza. A questo riguardo, noi volevamo semplicemente attribuire la priorità nell'assegnazione dei rinforzi ai presidi che risultino attualmente al di sotto della pianta organica e delle esigenze operative da assolvere. Non vi era pertanto alcuna invasione nel campo dell'organismo preposto all'individuazione, ma solo la volontà di indirizzare le risorse là dove effettivamente ve ne sia bisogno.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 93.11, 93.12, 93.13/2, 93.13/3. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 93.13. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 93.15 a 93.17).*

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 93.18.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento in esame non fa altro che riprendere le proposte del Ministro della funzione pubblica, che prevedeva di assumere un dipendente (la nostra previsione è molto più ampia) ogni quattro o cinque cessati dal servizio per gli anni 2008-2009, come già previsto dalla scorsa finanziaria. Ribadiamo che a nostro giudizio si tratta di un tetto possibile e di una possibile fonte di spesa (questo sì) sui costi della pubblica amministrazione. Il nostro sarà perciò un voto favorevole.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 93.18 e 93.19).*

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 93.21.

ALBONETTI (*RC-SE*). Lo ritiriamo, signor Presidente.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 93.20 a 93.29).*

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 93.31. Il relatore ha proposto, nella fase di definizione dei pareri, la seguente riformulazione: alla terza riga, dopo le parole «immissione in servizio», sostituire le parole «di 22 unità» con le altre «fino ad un massimo di 22 unità». Successivamente, la cifra «0,5» sostituisce l'altra «1 milione» di euro, nel testo e in tutti gli anni di riferimento. I presentatori accolgono tale proposta?

MORGANDO (*Ulivo*). Sì, signor Presidente: riformuliamo in tal senso la proposta nell'emendamento 93.31 (testo 2).

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, non siamo pregiudizialmente contrari all'assunzione di personale qualificato all'interno del Ministero della giustizia; tra l'altro, si tratta di educatori professionali. Quello che non risulta chiaro (ed è questa la ragione per cui dichiaro il mio voto di astensione) è che ciò viene fatto con riferimento solo all'area penitenziaria della Regione Piemonte e non emerge né dall'illustrazione dei presentatori, né dal parere favorevole del relatore, né da quello conforme del Governo, il motivo per cui questi educatori, in numero di 22, debbano essere indirizzati solo a quella Regione. Viene spontaneo pensare che tale figura professionale possa essere presente anche in altre Regioni; allora potremmo chiederci come mai non si proceda alla mobilità di tale perso-

nale da altre Regioni verso la Regione Piemonte. Non siamo confortati, rispetto a questo, circa la coerenza dell'emendamento con le disposizioni relative alle necessarie riduzioni del personale del comparto statale e quindi, atteso che non vi è alcun chiarimento, dichiariamo il nostro voto di astensione.

TECCE (*RC-SE*). Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento. È noto che non sono piemontese; peraltro vedo che l'emendamento è firmato anche da colleghi di altra provenienza, come i senatori Martinat, Morgando, Ghigo ed altri ancora. In sintesi, il personale di cui si parla non dipende dal Ministero della giustizia: pur prestando servizio da anni nelle strutture penitenziarie dipende dai Comuni consorziati ai sensi della legge n. 328 del 2000. Vi è dunque il seguente paradosso: il penitenziario chiede questi educatori; i Comuni, attraverso il Fondo sociale, lo finanziano e hanno bandito un concorso; c'è un problema di ordine autorizzativo. Per questo, ho ben volentieri accettato il fatto che vi fosse un limite a questa cifra, trattandosi appunto di un problema più autorizzativo che economico. Ribadisco, in conclusione, il mio voto favorevole.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, sull'emendamento 93.31 (testo 2) dichiaro voto favorevole.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 93.31 (testo 2)).*

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 93.32 (testo 2).

Ricordo che il relatore ha suggerito una riformulazione, nel senso di espungere la copertura che il rappresentante del Governo ha dimostrato prima non essere necessaria.

RUBINATO (*Aut*). Signor Presidente, accogliendo il suggerimento del relatore, modifichiamo la nostra proposta nell'emendamento 93.32 (testo 3).

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, lei ricorderà che nella finanziaria 2002 era stato previsto il blocco dell'assunzione del personale. Già l'anno scorso, quando si discusse della possibilità di assumere per le autonomie locali, rispettando alcuni requisiti richiamati nei commi 557 e 558, avevamo contestato la mancata copertura sul fronte dell'indebitamento che avrebbe spostato la necessità di risorse finanziarie nella pubblica amministrazione. Oggi, nonostante le condizioni che vengono poste dal Governo e quelle contenute nella proposta della senatrice Rubinato relativamente all'articolo 21-ter, continuiamo a ritenere che esse non diano certezze, anzi siamo convinti del contrario, che cioè debba esservi una copertura sul fronte del fabbisogno. Per questo motivo, ci dichiariamo contrari all'emendamento.

Tra l'altro, in riferimento alla continuità della gestione amministrativa, lei ricorderà, signor Presidente, che il blocco era stato valutato in 4 miliardi di euro nel 2003. Quindi, quello di cui si parla oggi è un recupero che il Governo dimostra, ma solo con una qualificata e qualificante (per i nostri lavori) dichiarazione (mi permetto di chiamarla dichiarazione e non dimostrazione). Una dimostrazione, a nostro avviso, dovrebbe essere avvalorata da tutta una serie di considerazioni che qui è probabilmente difficile fare, per cui, nell'agnosticità dovuta rispetto a semplici dichiarazioni, e non dimostrazioni, del Governo, dichiariamo voto contrario.

RUBINATO (*Aut*). Signor Presidente, vorrei assicurare il collega Ferrara perché il blocco delle assunzioni del personale disposto nella finanziaria 2002 a cui egli fa riferimento si trova all'inizio dell'articolo 19 di quel testo di legge ma, come si può bene vedere, nella proposta normativa in oggetto viene richiamato esattamente il comma 8 dell'articolo 19, il quale stabilisce che, a decorrere dell'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. Ci sono esigenze pratiche fortissime da parte di molti enti locali che, nonostante la normativa di principio approvata l'anno scorso, non riescono, pur essendo enti virtuosi, a procedere alle assunzioni e se ci provano sono pressati da richieste di chiarimento della Corte dei conti.

Con la proposta alla nostra attenzione, fermo restando il principio della riduzione della spesa del personale, ferme restando le deroghe, così come richieste dell'articolo 19 della finanziaria 2002, e quindi con obbligo di motivazione analitica, nonché il vincolo del saldo per il patto di stabilità, si chiede addirittura che ci sia un ulteriore rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio e l'osservanza delle lettere *b*) e *c*), che sono criteri già normativamente previsti (basti leggere i decreti ministeriali del 2003).

Il comma 21-*ter* riguarda gli enti locali che non sono soggetti al patto di stabilità interno. A questi enti viene comunque chiesto il rispetto di alcuni limiti più stringenti di quelli che la normativa vigente prevede, per essere tranquilli che la preoccupazione da lei sollevata, senatore Ferrara, possa essere superata. Personalmente ringrazio il sottosegretario Sartor e il relatore di essersi fatti carico della necessità e dell'emergenza di molti enti locali particolarmente virtuosi che hanno un rapporto popolazione-dipendenti anche di un dipendente ogni 300 abitanti e che, stanti i divieti di assunzione in via generale che fino ad oggi abbiamo loro imposto, non sono in grado, tanto per fare un esempio, con 3.700 abitanti di avere un vigile urbano sul territorio.

Tenuto conto delle ulteriori norme che approveremo in questa finanziaria sul divieto delle assunzioni a tempo determinato, credo sia stato molto intelligente ed opportuno cercare di rendere chiara e, se posso permettermi, anche più virtuosa l'interpretazione di norme vigenti.

PRESIDENTE. Da quanto posso ricordare, questa è la prima norma nella quale il patto di stabilità interno in materia di assunzioni viene sì modificato ma con durissima selezione a favore degli enti locali virtuosi. Mi associo pertanto alle considerazioni espresse dalla senatrice Rubinato.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, il riconoscimento agli enti locali più virtuosi della possibilità di un allentamento dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno è un principio che avevamo introdotto già dalla scorsa legislatura. L'emendamento 93.32 (testo 3) si muove in questa direzione. Di certo si poteva far meglio ma sicuramente anche peggio, pertanto il nostro voto è favorevole.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 93.32 (testo 3)).*

RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, vorrei preliminarmente chiedere al relatore ed al rappresentante del Governo se esprimono parere favorevole sul subemendamento del relatore che affronta il problema delle assunzioni nei diversi comparti della pubblica amministrazione. Se così è, ritiro l'emendamento 93.33.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. È così.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 93.34 a 93.0.8).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 94 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 94.1, 94.2, 94.7, 94.0.4, 94.0.5 e 94.0.6 sono inammissibili e che l'emendamento 94.0.1 è stato ritirato.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 94.3, a 94.0.3).*

Passiamo all'articolo 95 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 95.8, 95.0.8, 95.0.10 e 95.0.11 sono inammissibili e che gli emendamenti 95.0.1 e 95.0.2 sono stati ritirati.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 95.1, a 95.0.9).*

Passiamo all'articolo 96 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 96.Tab.B.6, 96.Tab.C.2 e 96.Tab.F.1/2 sono inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri in ordine all'emendamento 96.1000.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Il mio parere è favorevole.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.  
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

(*Posto ai voti, è approvato l'emendamento 96.1000*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 97 e ai relativi emendamenti.  
Ricordo che l'emendamento 97.0.3 è inammissibile.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 97.0.1 e 97.0.2*).

Colleghi, abbiamo terminato l'esame degli emendamenti relativi agli articoli. Propongo di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti relativi alle tabelle, a partire dall'emendamento 96.Tab.A.1 fino all'emendamento 96.Tab.F.1.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, sono d'accordo con la sua proposta, ma voglio ricordare alla Presidenza che da ieri sera ad oggi niente è cambiato per quanto concerne la relazione tecnica sull'emendamento 3.2000. È del tutto chiaro che, ove dovesse giungere una relazione tecnica, noi avremmo necessità di esaminarla; ove giungesse una nuova riformulazione, abbiamo necessità di riesaminarla; qualora non giungesse niente, rimangono ferme le considerazioni che abbiamo svolto ieri sera e che questa sera eventualmente ribadiremo in maniera molto convinta. Sottolineo alla Presidenza che sarà utile che l'emendamento 3.2000 sia il primo ad essere preso in considerazione. Cerchiamo di capire che cosa la maggioranza e il Governo intendono fare, se ci sono o non ci sono novità e, eventualmente, quali determinazioni si intendano prendere.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, mi dispiace che il senatore Az-zollini abbia tolto la *suspense*. È una carta che avremmo giocato dopo, ma giustamente, in questo rapporto franco, mi sembra anche corretto giocare a carte scoperte. Le rivolgo una preghiera molto banale, signor Presidente, poiché prevedo che quando si inizierà l'esame degli accantonati ci sarà la caccia al foglio.

PRESIDENTE. C'è un fascicolo degli emendamenti accantonati.

POLLEDRI (LNP). Ciò agevola i nostri lavori.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, le rivolgo una domanda proprio nel clima di trasparenza reciproca. Tra ieri e oggi la Commissione ha approvato diversi emendamenti, magari anche singolarmente di piccoli importi. Devo confessare francamente che ho perso il conto. Molti di questi emendamenti indicavano coperture sulla tabella A e diversi di questi emendamenti individuavano le risorse sul Fondo per le aree sottoutilizzate.



Chiederei al Governo di fare il punto della situazione su tutto questo; per la mia percezione, infatti, gli emendamenti approvati comportano variazioni per 450-500 milioni di euro. Prima di affrontare gli emendamenti accantonati vorrei capire quali sono le risorse residue, per valutare anche la chiusura che questa sera dovremo raggiungere su argomenti rilevanti. Vorrei conoscere alla ripresa dei nostri lavori la situazione dei conti.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, preannuncio che presenterò un una riformulazione dell'emendamento 96.Tab.C.1.

PRESIDENTE. Per rispondere alle richieste di chiarimento del senatore Azzollini, confermo quello che ho detto ieri sera per quanto riguarda gli aspetti del lavoro della Presidenza. Naturalmente il relatore risponderà nel merito del proprio emendamento, chiarendo, eventualmente, al momento del disaccantonamento, se intende prendere iniziative - come ritengo che farà - per la modificazione della copertura. Se queste modificazioni ci saranno, do per scontato che siano nel senso delle valutazioni critiche contenute nella nota tecnica del Governo, a firma del sottosegretario Sartor, anche con riferimento alle osservazioni mosse dalla Ragioneria.

Per il resto, valuteremo le proposte quando saranno presentate. L'emendamento ieri sera era ammissibile; qualora il relatore proponga eventuali aggiustamenti della copertura, per tener conto delle osservazioni ricevute, se saranno coerenti con l'impostazione originale, secondo me l'emendamento continuerà ad essere ammissibile.

Per quanto riguarda il problema della tabella A, senatore Azzollini, il Governo ha certamente le proprie informazioni su quella tabella. Se la Presidenza pone in votazione emendamenti che indicano coperture sulla tabella A lo fa sulla base dell'assistenza fornita dagli uffici, che dimostrano che la tabella A è capiente, altrimenti gli emendamenti sarebbero inammissibili. È certo che tutti gli emendamenti che abbiamo approvato finora e che indicavano coperture sulla tabella A avevano copertura più che sufficiente su quella tabella, altrimenti la Presidenza avrebbe segnalato l'insufficienza della stessa a coprirli.

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, perdoni la precisazione. Esattamente come ha detto, può darsi che io abbia sbagliato i conti, ma siccome per questi emendamenti sono arrivato a valutare effetti sulla tabella A tra 450 e 500 milioni di euro, da qui in poi vorremmo sapere quali sono gli spazi residui.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, anticipo ai colleghi il contenuto di due riformulazioni che ho consegnato.

BALDASSARRI (*AN*). Sarebbe più opportuno avere il testo scritto prima e poi l'esposizione.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, naturalmente rimangono ferme le mie obiezioni. Il relatore Legnini riformula l'emendamento con la relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria?

PRESIDENTE. No.

AZZOLLINI (FI). Immaginavo che, sulla base della discussione di ieri sera, la soluzione fosse questa. Siamo allo stesso punto di ieri sera.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Intendo solo illustrare preliminarmente la riformulazione dell'emendamento; stando così le cose, preannuncio soltanto la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 3.2000, trasformato in un testo 2, che verrà esaminato in una successiva seduta.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta

*I lavori terminano alle ore 19,45.*



